

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – MOD231

PARTI SPECIALI

Versione 03-2020

Approvato dall' Amministratore Unico in data 15/01/2020

L' Amministratore Unico



INDICE

INTRODUZIONE	- 6 -
<u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ILLECITI RILEVANTI IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012)</u>	- 16 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE: GLI ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001	- 17 -
2. GLI ILLECITI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE: LA L. 190/2012	- 25 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 31 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 36 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 37 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 39 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	- 42 -
7. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 43 -
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 43 -
PARTE SPECIALE B	- 44 -
<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001); REATI DI FALSITÀ E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001); DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001)</u>	- 44 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE GLI ARTT. 24-BIS, 25-BIS, 25-BIS.1 E 25-NOVIES D.LGS. 231/2001	- 45 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 57 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 62 -
3. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 63 -
6. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 65 -

7. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	- 70 -
8. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 71 -
9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 71 -
PARTE SPECIALE C	- 72 -
REATI SOCIETARI E TRIBUTARI (ART. 25-TER E QUINQUESIES D.LGS. 231/2001); REATI DI ABUSO DEL MERCATO, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25-SEXIES E 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)	- 72 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 73 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 88 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 93 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 94 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 96 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	- 101 -
7. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 102 -
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 102 -
PARTE SPECIALE D	- 103 -
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. 231/2001); REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, REATI TRANSAZIONALI (ARTT. 25-QUATER, ART. 25 QUATER.1 D.LGS. 231/2001, ART. 25-QUINQUESIES, 25-DECI D.LGS. 231/2001 E L. N. 146/2006); IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)	- 103 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 104 -

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 112 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 114 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 114 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 115 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	- 117 -
7. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 117 -
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 118 -
PARTE SPECIALE E	- 119 -

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

1. I REATI RILEVANTI	- 120 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 123 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 126 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 127 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 129 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	- 132 -
7. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 133 -
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 133 -
PARTE SPECIALE F	- 134 -

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)

1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 135 -
---	---------

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	-144 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	-150 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	-150 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA SOCIETÀ NELLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	-152 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALE ALL'ODV231	-156 -
7. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	-157 -
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	-157 -

ARTICOLAZIONE

Le Parti Speciali del MO231 contengono l'indicazione delle misure generali e specifiche volte alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001.

Sono quindi organizzate e suddivise per categorie di reati, secondo il seguente ordine:

- PARTE SPECIALE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE C: Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE D: Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 d.lgs. 231/2001, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/2001 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001; art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE F: Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

Si precisa che nella Parte Speciale A, ma anche nella Parte Speciale B, C, E e F sono stati inclusi gli illeciti che possono ritenersi rilevanti ai sensi della l. 190/2012, al fine di rispondere a quanto previsto dalla normativa in materia di contrasto alla corruzione, dai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e dalle delibere ANAC in materia di contrasto alla corruzione, attraverso l'adozione di un "unico documento unitario che tiene luogo del PTPC"¹, rafforzando e razionalizzando il corpo degli interventi organizzativi e di controllo attuati da ASM ISA al principale fine di prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio della stessa, di reati rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001, identificando in modo unitario le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, considerando pertanto anche comportamenti che possano integrare situazioni di *maladministration* ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione

¹ Cfr. par 3. della Delibera ANAC 1134/2017.

ridurre i rischi legati alla loro commissione a un **livello accettabile**, ASM ISA ha stabilito di adottare ed applicare nell'ambito del presente sistema organizzativo (*gap analysis*).

Le Parti Speciali del MO231 provvedono inoltre a introdurre eventuali integrazioni o declinazioni specifiche al sistema disciplinare definito dalla Parte Generale del MO231. Le procedure richiamate, ove pertinenti, individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le misure organizzative, le procedure e i documenti richiamati dal presente documento costituiscono parte integrante del MO231.

L'ANALISI DEL RISCHIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO

Come già precisato nelle Parti Generali, in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, a quelle contenute nella normativa, nelle linee guida emanate, e negli altri standard in materia, il MO231 di ASM ISA S.p.a. è il frutto di un processo di analisi trifasico, sintetizzabile nelle seguenti fasi:

- **risk assesement**: analisi per l'identificazione dei rischi potenziali connessi alla commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente; definizione della intensità dei rischi;
- **as is analysis**: identificazione delle misure organizzative già implementate dall'ente che contribuiscono a ridurre i rischi di cui al punto precedente ad un livello accettabile;
- **gap analysis**: identificazione delle misure integrative per completare il quadro dei controlli preventivi e fare fronte a tutti i rischi-reato individuati dal risk assessment.

La fase di risk assessment

In particolare, in considerazione delle finalità cui il MO231 deve rispondere, l'individuazione dei rischi potenziali connessi alla commissione dei reati presupposto è stata preliminarmente alla costruzione del sistema di controllo. La conduzione dell'analisi volta a individuare i rischi specifici riferibili alla realtà (giuridica, economica, operativa e geografica) dell'ente è stata svolta attraverso le seguenti fasi:

- **analisi del contesto e checkup preliminare**, per individuare: i) il contesto organizzativo interno dell'ente (oggetto sociale e attività svolte, mission, governance, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, politica, norme e linee guida formalizzate concernenti la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno; identificazione dei processi operativi); ii) il contesto esterno all'ente (presenza di soggetti esterni in grado di influenzare la governance dell'ente, rapporti con enti, adesione ad associazioni/reti, articolazione territoriale, principali stakeholder);
- **individuazione dei reati presupposto e degli altri illeciti rilevanti ai sensi della l. 190/2012**, questi ultimi anche non potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio dell'ente (in relazione all'oggetto sociale, all'attività svolta, all'ambito territoriale di operatività, alle qualifiche soggettive rivestite dalle persone fisiche apicali o sottoposte, alla storia dell'ente);
- **individuazione: i) delle aree di attività/processi interessati dalla potenziale commissione dei reati presupposto e degli altri illeciti rilevanti ai sensi della l. 190/2012**, sia di quelli interessati direttamente, sia di quelli interessati indirettamente in quanto attività preparatorie o

preliminari ai processi a rischio, avendo riguardo alle possibili modalità attuative dei reati, finalizzata a una corretta progettazione delle misure preventive (c.d. attività sensibili); ii) **dei soggetti** che dovranno essere sottoposti alle attività di monitoraggio e controllo (distinguendo i soggetti con poteri decisionali da quelli con poteri operativi); iii) del **rischio lordo** connesso alla commissione dei reati (inteso come rischio relativo alla commissione dei reati rilevanti, senza considerare la presenza di misure e sistemi di controllo).

Il rischio **lordo RL** può essere definito in modo quantitativo nei seguenti termini:

$$\text{Rischio Lordo (RL)} = P \times G$$

- **P** è la **probabilità** che una determinata tipologia di illecito possa essere commessa nell'ambito dell'attività o del processo a rischio considerato. La probabilità è direttamente correlata ai seguenti fattori:
 1. settore di appartenenza dell'organizzazione e ambito territoriale di svolgimento dell'attività considerata a rischio;
 2. grado di regolamentazione normativa del processo o dell'attività;
 3. presenza di precedenti (sanzioni penali o amministrative aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività a rischio considerate);
 4. frequenza nello svolgimento dell'attività sensibile;
 5. impatto economico dell'attività o del processo a rischio (sull'ente o sui suoi stakeholder);
 È possibile definire 5 livelli di probabilità (1): remota; (2) bassa; (3) media; (4) medio-alta; (5) alta.
- **G** è la **gravità** e rappresenta il danno potenziale che la commissione del reato presupposto potrebbe provocare all'ente. La gravità è direttamente proporzionale sia alla sanzione prevista dal d.lgs. 231/2001, che alla sanzione penale prevista per il reato presupposto, che al pregiudizio arrecato ai principi e ai valori fondamentali perseguiti dall'ente.

È possibile definire 5 livelli di probabilità (1): remota; (2) bassa; (3) media; (4) medio-alta; (5) alta.

L'individuazione dei livelli di probabilità e gravità tiene conto anche delle valutazioni soggettive espresse dal management dell'ente nel corso delle attività di analisi. In ragione della tipologia dei rischi considerati (relativi alla possibile commissione dei reati presupposto nell'ambito di attività sensibili), la valutazione delle componenti del RL, svolta da un consulente esterno in grado di guidare e facilitare il processo di risk assessment, è infatti mediata dalle indicazioni fornite dalle persone che operano nell'ambito delle attività considerate a rischio.

In base ai diversi livelli di probabilità e gravità, il RL può assumere i seguenti valori:

RL=PxG	G=1	G=2	G=3	G=4	G=5
P=1	RL=1	RL=2	RL=3	RL=4	RL=5
P=2	RL=2	RL=4	RL=6	RL=8	RL=10

P=3	RL=3	RL=6	RL=9	RL=12	RL=15
P=4	RL=4	RL=8	RL=12	RL=16	RL=20
P=5	RL=5	RL=10	RL=15	RL=20	RL=25

Il livello del Rischio è stato pertanto valutato nei seguenti termini:

- $25 \geq RL \geq 16$ rischio alto;
- $15 \geq RL \geq 10$; rischio medio;
- $9 \geq RL \geq 4$ rischio moderato;
- $4 > RL \geq 3$ rischio modesto;
- $2 \geq RL \geq 1$ rischio remoto.

As is analysis e gap analysis

Con riferimento alle fasi di as is analysis e gap analysis, si è proceduto con la **valutazione dell'efficacia preventiva delle misure di controllo esistenti (MCE) rispetto alla commissione dei reati presupposto**.

MCE assumerà un valore compreso tra 1 (Misure di controllo scarse) e 8 (Misure di controllo evolute), a seconda del grado di implementazione e della tipologia dei presidi di prevenzione, attribuito in base alla presenza nell'organizzazione dell'ente di:

1. procure e deleghe di funzioni⁴;
2. regole di dipendenza gerarchica e diversificazione dei compiti basate sulla segregazione delle attività, con rispetto dei seguenti principi di controllo:
 - "ogni operazione, transazione, azione, deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"⁵;
 - "nessuno può gestire in autonomia un intero processo"⁶;

⁴ Le deleghe di funzioni, che dovranno essere munite dei requisiti formali e sostanziali di validità (ad esempio quelli previsti dall'art. 16 d.lgs. 81/2008), devono costituire uno strumento di segregazione delle attività in ottica di efficienza, favorendo la razionalizzazione e chiarificazione dei compiti all'interno dell'organizzazione (non dovendo costituire quindi un mero tentativo di trasferimento della responsabilità al middle management).

⁵ Come chiarito dalla Linee Guida di Confindustria "Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa".

⁶ Sempre secondo le Linee Guida di Confindustria "Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilità, esegue operativamente o controlla l'operazione.

- “i controlli devono essere documentati”⁷;
- 3. regole di condotta formalizzate (ad esempio, in un Codice Etico e di Comportamento);
- 4. procedure organizzative formalizzate⁸;
- 5. comunicazione al personale e documentata formazione⁹;
- 6. sistemi di monitoraggio e di controllo integrato¹⁰.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le caratteristiche che un sistema di gestione della sicurezza deve possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità da reato in caso di commissione degli illeciti previsti all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 sono disciplinate dalla normativa vigente (art. 30 d.lgs. 81/08).

L'idoneità dei protocolli volti a prevenire i reati dolosi, ai sensi del d.lgs. 231/2001 è commisurata all'implementazione di un sistema di controllo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente¹¹.

Individuata l'efficacia preventiva delle misure di controllo esistenti (MCE) è stato quindi possibile procedere con la valutazione del livello di rischio netto:

$$\text{Rischio Netto (RN)} = \text{RL} / \text{MCE},$$

che può assumere i seguenti valori:

RL/MCE	MCE=1	MCE=2	MCE=3	MCE=4	MCE=5	MCE=6	MCE=7	MCE=8
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inoltre, occorre che: a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantire, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post”.

⁷ “Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione”.

⁸ Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria “Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrate; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari). Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio”.

⁹ Sono elementi imprescindibili per l'efficienza e l'efficacia di un sistema di controllo del rischio, essendo finalizzate a garantire che i soggetti preposti ai controlli e tenuti all'ottemperanza ai protocolli organizzativi siano pienamente in grado di adempiere alle funzioni assegnate.

¹⁰ Il sistema di controllo dovrebbe infatti essere orientato al miglioramento continuo e all'aggiornamento, anche predisponendo strumenti di rilievo e comunicazione delle criticità che permettano l'intervento tempestivo sulle fonti di rischio.

¹¹ Cassazione Penale, sez. un., n. 38343/2014.

RL=1	1	0,50	0,33	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12
RL=2	2	1	0,66	0,50	0,40	0,33	0,29	0,25
RL=3	3	1,50	1	0,75	0,60	0,50	0,43	0,37
RL=4	4	2	1,33	1	0,80	0,67	0,57	0,50
RL=5	5	2,50	1,66	1,25	1	0,83	0,74	0,62
RL=6	6	3	2	1,50	1,2	1	0,86	0,75
RL=8	8	4	2,67	2	1,6	1,33	1,14	1
RL=9	9	4,5	3	2,25	1,8	1,50	1,29	1,12
RL=10	10	5	3,33	2,5	2	1,66	1,43	1,25
RL=12	12	6	4	3	2,4	2	1,74	1,50
RL=15	15	7,5	5	3,75	3	0,33	2,14	1,87
RL=16	16	8	5,33	4	3,2	2,66	2,29	2
RL=20	20	10	6,67	5	4	3,33	2,86	2,5
RL=25	25	12,5	8,44	6,25	5	4,16	3,57	3,12

Il livello di **Rischio Netto** è stato valutato nei seguenti termini:

- $25 \geq RN \geq 16$ rischio alto;
- $16 > RN \geq 10$; rischio medio;
- $10 > RN \geq 4$ rischio moderato;
- $4 > RN \geq 3$ rischio modesto;
- $3 > RN \geq 1$ rischio remoto.

In base al livello del RN, sono stati individuati gli ambiti di intervento nei quali è stato opportuno intervenire con misure preventive integrative al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ad un livello accettabile (gap analysis).

La soglia di accettabilità del rischio è data da un RN valutato come “modesto”, in presenza di un Modello ex d.lgs. 231/2001 dotato dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui, in particolare, l'esistenza di un sistema sanzionatorio e dell'Organismo di Vigilanza.

Un rischio legato alla commissione di reati presupposto e degli altri illeciti rilevanti ai sensi della l. 190/2012 potrebbe pertanto risultare **accettabile** qualora appaia remoto in relazione alla esigua probabilità di accadimento rispetto alla specifica realtà organizzativa. Potrebbe essere altresì ritenuto accettabile un rischio che rappresenta maggiori probabilità di concretizzarsi nella commissione di illeciti, ma che sia adeguatamente mitigato dalla presenza di misure di controllo idonee.

IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO

Il sistema delle misure organizzative preventive approntato dal MO231 è composto da:

- **principi di comportamento**: costituiscono per ogni Parte Speciale una declinazione e una specificazione delle regole deontologiche introdotte dal **Codice Etico e di Comportamento**;
 - **misure di prevenzione**: regole di condotta, protocolli e procedure organizzative che i soggetti operanti nelle attività sensibili considerate sono tenuti a rispettare, basate sulla segregazione delle attività;
 - **standard organizzativi di controllo**: direttive per la regolamentazione delle attività.
- Le attività dell'ente e il suo MO231 fanno propri i seguenti **principi di controllo**:
- ogni operazione, transazione, azione, deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - i controlli devono essere documentati.

Per la prevenzione dei reati e l'attuazione dei principi di controllo nell'ambito delle attività di ASM ISA, sono in particolare adottate **misure preventive di carattere generale** quali:

- **formalizzazione della struttura organizzativa**, su base gerarchica e funzionale;
 - **definizione dei ruoli e delle competenze dei responsabili di funzione e previsione dei requisiti di formazione minimi**;
 - **adozione di un sistema di deleghe** coerente con l'effettiva struttura organizzativa;
 - **formalizzazione delle regole di condotta** delle funzioni operanti nelle aree sensibili (attraverso l'adozione di un Codice Etico e di Comportamento e di Comportamento, di istruzioni di lavoro e comunicazioni interne);
 - **interventi di informazione e formazione** in materia di responsabilità da reato degli Enti e di prevenzione della corruzione.
- Per la stessa finalità, sono inoltre adottate **misure organizzative specifiche**, quali:

- **procedure organizzative di controllo integrato** che prevedono: i) la definizione dello scopo e della finalità della procedura; ii) le regole e le istruzioni operative e di condotta; iii) la registrazione delle attività; iv) la gestione delle risorse finanziarie relative al processo (se pertinente); v) i flussi informativi all'ODV231;
- **strumenti di natura contrattuale**, nei confronti di soggetti terzi (quali collaboratori, consulenti esterni, volontari) che operano sotto la direzione o la vigilanza del vertice della Società, o che svolgono attività che possono riverberarsi nella commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di soggetti che operano per lo stesso (quali gestori ambientali, fornitori di impianti, macchine, attrezzature e DPI);
- **interventi di informazione e formazione** per lo svolgimento di attività sensibili.

Il **sistema dei controlli**, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

standard organizzativi di controllo "general", applicabili a tutte le Attività Sensibili;

standard organizzativi di controllo "specifici", applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

Gli standard organizzativi di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- *formalizzazione di norme/circolari*: devono esistere all'interno della Società disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* organizzativi di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e di Comportamento e di Comportamento e delle procedure aziendali;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per

lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
c. per tutte le operazioni:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema di deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento dati personali;
 - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- Con riferimento alle attività sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi organizzativi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione e illeciti rilevanti in materia di contrasto della corruzione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive: gli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 d.lgs. 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2).
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (4).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2(5).
- (1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
 - (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
 - (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

- (4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
 (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Tra i reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001 si ritengono astrattamente applicabili i seguenti

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce chiunque, avendo ottenuto da un ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire una determinata iniziativa, non li destina, in parte o interamente, alle predette finalità. La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico" va intesa in senso molto ampio. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività è connesso alla provenienza pubblica dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400^[1]

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a €3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €5.164,00 a €25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al primo comma della norma, la quale punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, percependo indebitamente una somma superiore a 3.999,96 euro. Tale illecito potrebbe essere realizzato attraverso la presentazione di dichiarazioni false per l'ottenimento di benefici (ove ciò non arrivi ad integrare il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis c.p. - che richiede la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400¹¹¹

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

· **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51,00 a €1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €309,00 a €1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al comma 2 n. 1, la quale sanziona chiunque, con artifici o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

· **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma sanziona più pesantemente la condotta che integra il reato di truffa ai danni dello stato se il fatto ha ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici. La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla quella delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

· **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità

su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51,00 a €1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €309,00 a €1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da €600,00 a €3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

La norma sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il delitto, da ultimo modificato nel 2015, sanziona il pubblico ufficiale e l'incarico di pubblico servizio che costringono taluno a farsi dare o promettere denaro o altra utilità; data la costruzione il privato non viene sanzionato.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive da 2 a 7 anni.

• **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il delitto, nel testo modificato dalla l. 190/2012, sanziona genericamente la vendita della funzione, punendo il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato ha natura di reato di pericolo. Il nuovo reato potrebbe pertanto essere commesso laddove vi fosse una dazione di denaro (o altra utilità) tra esponenti della Società e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

· **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa. La fattispecie, come modificata dalla l. 190/12, è in rapporto di specialità per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 c.p., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive da 2 a 7 anni.

· **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive da 2 a 7 anni.

· **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale (e non l'incaricato di pubblico servizio) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o ancora per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni.

• **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Introdotta dalla l. 190/12 e frutto dello scorporo della condotta di induzione dalla originaria previsione nell'art. 317 c.p., il delitto sanziona le forme meno gravi di concussione poste in essere tanto dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio. Il reato, differenzialmente della concussione, prevede la punibilità anche del privato.

L'induzione si sostanzia nelle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori e che determinino taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni.

• **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Il delitto si configura nel caso in cui una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere n atto del suo ufficio o contrario ai doveri del suo ufficio, ovvero ritarda un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800, in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200, in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.

· **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800, in relazione all'art. 318 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni, in relazione all'art. 319 e all'art. 319 ter c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni, in relazione all'art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2

· **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte, ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800, in relazione al primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400, in relazione al secondo e quarto comma

Sanzioni interdittive: da 2 a 7 anni

· **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
- Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgono anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; i giudici, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri ed gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800, in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.
- Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.
- Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200, in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.

· **Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)**

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il delitto, introdotto nel novero dei reati presupposto, con l. 3/2019 sanziona la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nonché la promessa di denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

I suddetti delitti hanno tutti natura **dolosa**.

2. Gli illeciti rilevanti e le modalità commissive: la l. 190/2012

La legge 190/2012 non reca una definizione del concetto di "corruzione".

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 01 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato come la corruzione debba intendersi alla stregua di «un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo».

Su identica linea interpretativa si pongono il PNA e i relativi aggiornamenti. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ricomprende dunque:

(i) l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;

(ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come precisato nella Determinazione ANAC n. 12/2015, «occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse».

Ciò premesso, ai sensi della normativa vigente in materia di contrasto della corruzione, intendendo come rilevante qualsiasi comportamento che possa integrare un **cattivo funzionamento della Società e che non necessariamente costituisca presupposto di un reato penale** (ma anche solo disciplinare o erariale), si ritiene di evidenziare come a rischio, oltre ai reati sopra indicati, anche i seguenti illeciti non inclusi nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001:

- **Peculato (art. 314 c.p.)**
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriava, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Il delitto si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto si configura mediante profitto dell'errore altrui e si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifizii o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Il delitto si configura qualora la condotta dell'agente comporti violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero l'agente ometta di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. L'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno devono essere procurati intenzionalmente.

- **Rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)**

[I]. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

[III]. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete.

- **Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio: i. per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo; ii. per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.

- **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.)**

[I]. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

[III]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purchè non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

• **Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale e dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)**

[I]. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

La norma è diretta a tutelare il buon andamento della P.A., quale interesse pubblico al mantenimento delle condizioni di realizzazione delle finalità dei sequestri. Il delitto è colposo quindi si richiede da un lato l'inosservanza da parte del sequestrato e dall'altro l'assenza nel custode della volontà di concorrere nel fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente sarebbe infatti punibile ex art. 334.

• **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

[II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

[III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura pluri offensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendosi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enunciate dalla norma.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

- **Astenzione dagli incanti (art. 354 c.p.)**

[I]. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

La disposizione in oggetto tutela la libera concorrenza e la possibilità per la pubblica amministrazione di addvenire alla determinazione migliore possibile in ordine alla scelta del contraente privato.

Essa punisce il fatto di chi, in cambio di denaro o della relativa promessa, si astenga dal concorrere agli incanti o alle licitazioni e costituisce una singolare ipotesi di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 che il legislatore, in deroga al comune concorso di persone nel reato (art. 110), ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato. Difatti, ratio della norma è non lasciare esente da pena colui che si lasci corrompere dal soggetto attivo del reato di turbativa di incanti e licitazioni, causando in ogni caso una lesione all'interesse tutelato, ovvero, come già detto, l'efficienza della pubblica amministrazione. In quanto reato omissivo proprio, il tentativo non appare configurabile.

- **Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)**

[I]. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.

[II]. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

[III]. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.

[IV]. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assume a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Di fondamentale importanza è la considerazione secondo cui è irrilevante l'adempimento totale o parziale, in quanto, essendo un reato di pericolo, l'inadempimento è punito solo se determini in concreto la mancanza di cose od opere necessarie alla pubblica amministrazione. Da ultimo, si precisa che la norma punisce diversamente il fatto commesso con dolo e quello commesso con mera colpa, prevedendo altresì delle circostanze aggravanti speciali qualora la fornitura abbia d'oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad avviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

• **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il contratto di fornitura assume a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode e le pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri. Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia d'oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad avviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

• **Omesa denuncia di un reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)**

[I]. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa fino a 103 euro.

[II]. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico

Il bene giuridico tutelato è l'acquisizione della notizia criminis da parte dell'autorità giudiziaria, in modo che essa possa correttamente ed efficacemente esercitare l'azione penale. Tale interesse viene meno, e di conseguenza anche la rilevanza penale, qualora l'autorità giudiziaria fosse già a conoscenza della notizia di reato o qualora la notizia stessa appaia manifestamente infondata, o ancora qualora il delitto sia punibile a querela della persona offesa.

In relazione al *buon andamento* della Società, si richiamano in particolare anche le fattispecie di reato previste in materia di gestione finanziaria – PARTE SPECIALE C –, gestione del trattamento dei dati – PARTE SPECIALE B –, tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – PARTE SPECIALE D –, gestione ambientale – PARTE SPECIALE F –.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

2.1. In relazione ai reati sopra citati, il "bene giuridico" tutelato è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici e, in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata. L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97, comma 1, della Cost., che per essa fissa i parametri del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. L'art. 97, infatti, espressamente dispone che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Buon andamento: significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa, da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla legge.

Imparzialità: significa che la P.A., nell'adempimento dei propri compiti, deve procedere ad una comparazione, esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività che attengono alla funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Mentre non sorgono problemi nell'individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, la legge dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 357, c.p., «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Le attività riconducibili alla funzione pubblica sono, dunque, caratterizzate dall'esercizio di:

- potere deliberativo: cioè in quel potere che si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;
- potere autoritativo: cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

2.2. I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE A sono commissibili nell'ambito di rapporti coinvolgenti:

- **pubblici ufficiali** (ai sensi dell'art. 357 c.p., coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini della legge penale è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi);
- **incaricati di pubblico servizio** (ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, a prescindere dal suo ruolo giuridico e da un reale ed effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico; il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico ma, rispetto alla pubblica funzione, non presuppone l'esercizio di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa. La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale). L'esercente il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato. In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/1990 e n. 181/1992 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio, non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della Pubblica Amministrazione, rilevando, piuttosto, la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso;
- **enti della Pubblica Amministrazione** in generale.

Nell'esercizio delle attività connesse allo svolgimento del servizio di igiene urbana e di gestione delle isole ecologiche, i dipendenti della Società potrebbero rivestire il ruolo di incaricati di pubblico servizio; in relazione all'attività ispettiva potrebbero inoltre rivestire anche il ruolo di pubblico ufficiale (es. ausiliario ambientale).

2.3. Come ogni organizzazione italiana attiva nel settore, anche la Società è periodicamente oggetto di **attività ispettive e di controllo**. La generale attività di sorveglianza può concernere i differenti processi oggetto di regolamentazione normativa e in particolare:

- la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore e delle autorizzazioni in essere);
- la sicurezza sui luoghi di lavoro (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore o nell'ambito di eventi infortunistici);
- la gestione delle risorse umane (attraverso verifiche in materia previdenziale, assicurativa e giuslavorista, condotti, ad esempio, da INAIL, INPS e dalla Direzione Territoriale del Lavoro);
- la gestione delle procedure di evidenza pubblica (relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di appalti);
- la gestione degli aspetti organizzativi connessi al rispetto della normativa in materia di contrasto alla corruzione e in materia di trasparenza;
- la gestione dell'*information technology* (relativamente ad accertamenti aventi ad oggetto il software o le attività di trattamento dati).

2.4. Inoltre, i **processi di richiesta, utilizzo e rendicontazione** dei benefici ottenuti a seguito della presentazione di richieste di contributi, finanziamenti o altri benefici finanziati con soldi pubblici, rappresentano attività sensibili rispetto al rischio legato alla commissione dei reati presupposto inclusi nella presente parte speciale.

2.5. Anche la **partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi abilitativi** deve essere ritenuta potenzialmente ricollegabile alla commissione di illeciti considerati dalla presente Parte Speciale. Devono pertanto considerarsi attività sensibili la gestione delle attività istruttorie preliminari alla presentazione delle istanze all'Autorità Competente, la gestione degli eventuali rapporti intrattenuti nell'ambito del procedimento e la gestione delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti.

2.6. La **selezione, l'assunzione e la gestione del personale dipendente, di collaboratori e di consulenti** risultano potenzialmente ricollegabili alla commissione di reati contro la P.A. In particolare, la selezione e l'assunzione di personale dipendente, l'attribuzione di premi e avanzamenti di carriera, e l'ingaggio di consulenti potrebbero integrare utilità illecita nei reati di corruzione (si pensi all'assunzione di personale in qualche modo legato a un pubblico ufficiale, che svolge attività di vigilanza nei confronti della Società, da legami di affinità o parentela, al fine di fare venire meno l'autonomia e l'indipendenza della pubblica amministrazione) o di induzione a dare o promettere utilità.

2.7. In generale, vanno richiamate anche **le attività di trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti necessari al rispetto della normativa vigente**; necessari all'ottenimento/mantenimento di provvedimenti autorizzatori o all'ottenimento di benefici economici.

2.8. Rilevano, altresì, i **rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione della giustizia**, nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi di cui siano parte persone operanti per la Società e che vertano su fatti o attività inerenti o di interesse della Società stessa.

2.8. Risultano infine significative le attività connesse alla **gestione dei contratti pubblici (affidamenti di lavori, servizi e forniture) e la gestione degli affidamenti come la gestione delle richieste da parte di privati ed enti pubblici**.

Nella seguente tabella si dettagliano le attività sensibili potenzialmente portatrici di rischi legati alla commissione di reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata:

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Decisionali	Operative	P	G	RL
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	Governance	AU	RCPT	3	4	12
	Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Comunicazione Informatica e Trattamento dati	Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti Ref. e addetti AFC Ref. HR Ref. Gestione Rifiuti Ref. Comunicazione e fonia RSPP DPO Consulenti esterni			
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti	Governance	AU	RCPT	3	4	12
	Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Sicurezza Ambiente Comunicazione Informatica e Trattamento dati	Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti Ref. e addetti AFC Ref. HR Ref. Gestione Rifiuti Ref. Comunicazione e fonia RSPP DPO Consulenti esterni			
Richiesta, utilizzo e rendicontazione contributi o finanziamenti di natura pubblica	Governance	AU	RCPT	2	4	8
	Risorse Umane Amministrazione e Finanza	Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti			

	Approvvigionamenti Sicurezza Ambiente		Ref. e addetti AFC Ref. HR Ref. Gestione Rifiuti RSPP Consulenti esterni		
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	3	4	12
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	Governance Risorse Umane Approvvigionamenti Sicurezza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	2	4	8
Ingaggio di collaboratori e consulenti	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	3	4	12
Contenzioso civile, penale e amministrativo; rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Sicurezza Ambiente Comunicazione	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	1	4	4
Gestione dei contratti pubblici (affidamenti di lavori, servizi e forniture)	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	3	4	12

Gestione degli affidamenti e delle richieste da parte di privati e Enti Pubblici (raccolta RSU e altri rifiuti, gestione isole ecologiche, spazzamento strade, attività di controllo come ausiliari ambientali)	Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Informatica e Trattamento dati	RUP	Ref. HR Ref. Gestione Rifiuti RSPP DPO Consulenti esterni	3	4	12
Governance Amministrazione e Finanza Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Comunicazione		AU Procuratore Istitorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	RCPT Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti Ref. e addetti AFC Ref. HR Ref. Gestione Rifiuti Ref. Ufficio Comunicazione e Fonia RSPP Consulenti esterni			

Oltre alle suddette attività sensibili, ulteriori rischi potrebbero essere ricollegati alla gestione dei flussi finanziari, potenzialmente in grado di generare le dotazioni finanziarie per commettere i reati contro la P.A. (ad esempio, finanziare le provviste per erogare denaro od offrire utilità a Funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio). Tali attività sensibili sono disciplinate specificamente dalla PARTE SPECIALE C.

3. I Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e, in via indiretta, dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti pendenti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la Società richiede a tutte le funzioni che operano per essa (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- mantenere nei rapporti, anche episodici, con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni un **atteggiamento collaborativo e trasparente**;

- evitare qualsiasi tipo di remunerazione, offerta, promessa di utilità ai suddetti soggetti;
 - segnalare immediatamente al proprio Responsabile, al RPCT e/o all'ODV231 qualunque richiesta di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità pervenuta da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o di cui si abbia conoscenza;
 - fornire e trasmettere sempre informazioni e dati veritieri relativamente alla gestione dell'ente, conformemente a quanto previsto alle norme sulla trasparenza e per consentirne la corretta applicazione;
 - non effettuare omaggi (i) per importi superiori al modico valore, (ii) al di fuori delle attività di sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business, (iii) senza aver prima informato la Direzione.
- È inoltre espressamente vietato:
- contribuire a influenzare o forzare le determinazioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico con violenza, minaccia, inganni, artifici o raggiri o con dazioni o promesse di denaro o altre utilità;
 - remunerare consulenti o collaboratori esterni per lo svolgimento di attività illecite nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni o per esercitare nei confronti dei predetti soggetti indebite influenze che possano minarne l'imparzialità o l'autonomia;
 - impedire, occultare dati, documenti e informazioni in occasione di visite ispettive;
 - inserire in documenti destinati a essere condivisi con pubbliche amministrazioni falsità sotto forma di dati, informazioni o descrizioni di fatti;
 - utilizzare la propria posizione per sollecitare, indurre o costringere terzi al fine di ricevere utilità, favori o regalie, anche di modico valore, per sé o per terzi;
 - assumere personale o attribuire incarichi per dare utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
 - violare gli obblighi di reporting e i doveri di informazione nei confronti del proprio superiore gerarchico, dell'ODV231 e di ogni altro soggetto previsto dalle procedure e dagli atti interni;
 - erogare finanziamenti a partiti politici.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, la Società ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard organizzativi di controllo
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	Regolamentazione: ASM ISA si è dotata di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la gestione delle attività sensibili in caso di procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni e procedimenti abilitativi, nonché in caso di procedimenti ispettivi e di controllo che prevedono: le norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, per attuare i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. In particolare, le procedure interne devono: i) vietare il transito di denaro o altre utilità non dovute tra persone che operano per la Società, i funzionari pubblici o persone a questi riconducibili; ii) definire le modalità di gestione delle pratiche autorizzatorie; le modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste e per la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni; la regolamentazione di eventuali scadenze amministrative. La Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione.
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti	<u>Documentazione</u> : deve essere chiaro l'output documentale del processo, rendendo possibile la sua ricostruzione a posteriori;
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	<u>Segregazione delle funzioni</u> : ove possibile, è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzando l'invio alla Pubblica Amministrazione;
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. Deve essere regolamentato l'uso di dispositivi di firma digitale.
Richiesta, utilizzo e rendicontazione finanziamenti, contributi o benefici pubblici	Regolamentazione: la scelta dei professionisti esterni deve essere fatta in base a criteri di selezione oggettivi (esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.); devono essere individuati i soggetti che verificano l'operato di tali professionisti e le modalità di controllo; la gestione dei flussi finanziari e la gestione del rapporto con il professionista deve avvenire in base ai codici di deontologia applicabili; il professionista esterno deve essere vincolato alle norme di comportamento e ai principi definiti dal Codice Etico e di Comportamento; la Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione.
	<u>Documentazione</u> : l'incarico con i professionisti esterni deve essere sempre documentato per iscritto con riferimento ai suoi elementi essenziali (oggetto, durata, tempi previsti di esecuzione, compenso, profili assicurativi, gestione degli aspetti di privacy).
	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : il mandato alle liti sono sottoscritti sempre da soggetto munito di idonei poteri.
	Regolamentazione: ASM ISA si è dotata di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti o altri benefici pubblici che prevede: i) l'obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di imparzialità, correttezza, trasparenza; ii) il divieto di fare transitare denaro o altre utilità non dovute tra persone che operano per la Società, funzionari pubblici o persone a questi riconducibili; iii) le modalità di gestione delle pratiche di ottenimento del beneficio; iv) le modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste e per la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni; v) la gestione di eventuali scadenze amministrative. La Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione.
	<u>Documentazione</u> : viene documentata la gestione del processo con l'indicazione delle informazioni fondamentali (il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto erogante, il funzionario interno incaricato della gestione della pratica e quello – possibilmente distinto dal precedente – interessato dall'utilizzo del beneficio. Le verifiche sull'erogazione e sulla sua contabilizzazione, l'effettiva implementazione delle attività per le quali il beneficio è stato stanziato).

	Segregazione delle funzioni: è richiesta la segregazione tra chi predispone le richieste di finanziamento/ rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole al soggetto erogatore. Formalizzazione dei poteri: è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. Deve essere regolamentato l'uso di dispositivi di firma digitale.
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	<u>Regolamentazione:</u> ASM ISA si dota di regole di condotta e di selezione, che prevedono: i) la ridefinizione dei ruoli previsti nell'organizzazione, nonché le responsabilità, le modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo; ii) modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile; iii) modalità di gestione di eventuali eccezioni e deroghe, ove possibili; iv) la definizione di criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti; v) la verifica di eventuali elementi sensibili della candidatura (es: legami con funzionari pubblici) vi) modalità di archiviazione della documentazione. La Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione.
Ingaggio di collaboratori e consulenti	<u>Documentazione:</u> viene regolamentata la gestione degli output documentali dell'attività di selezione/assunzione/gestione/retribuzione individuando i soggetti incaricati della conservazione. <u>Segregazione delle funzioni:</u> compatibilmente con le dimensioni dell'organizzazione, è richiesta la segregazione tra chi predispone la richiesta di assunzione, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> solo i soggetti muniti di poteri idonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti definiti nelle deleghe.
Gestione dei contratti pubblici (affidamenti di lavori, servizi e forniture)	<u>Regolamentazione:</u> gli affidamenti devono essere disposti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Regolamentazione di Gruppo; l'affidatario deve essere vincolato alle norme di comportamento e ai principi definiti dal Codice Etico e di Comportamento; la Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione. <u>Documentazione:</u> l'affidamento deve essere sempre documentato per iscritto con riferimento ai suoi elementi essenziali (oggetto, durata, tempi previsti di esecuzione, compenso, profili assicurativi, gestione degli aspetti di privacy). <u>Formalizzazione dei poteri:</u> solo i soggetti muniti di poteri idonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti definiti nelle deleghe.
Gestione degli affidamenti e delle richieste da parte di privati e Enti Pubblici (raccolta RSU e altri rifiuti, gestione isole ecologiche, spazzamento strade, attività di controllo come ausiliari ambientali)	<u>Regolamentazione:</u> la gestione degli affidamenti e delle richieste da parte di privati ed enti pubblici deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento e della Carta dei Servizi; la Società si è altresì dotata di una procedura di contrasto alla corruzione. <u>Documentazione:</u> le richieste che esulano dalla normale gestione devono essere formalizzate per iscritto e autorizzate. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> solo i soggetti muniti di poteri possono rappresentare la Società di fronte agli Enti pubblici.

5. Le Misure di prevenzione definite dalla Società per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati e degli illeciti oggetto della PARTE SPECIALE A in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, sistema di deleghe, organigramma delle funzioni, informazione e formazione) e specifico (procedure e protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un **livello accettabile**.

Più specificatamente, per regolamentare le attività della Società sono state adottate le misure di prevenzione indicate nel seguente prospetto:

Attività sensibili		Misure di prevenzione	
		Generali	Specifiche
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo		• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Clausola risolutiva espressa • Procedura Mansionario • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
	Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Differenziazione livelli di autorizzazione • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
	Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione di finanziamenti, contributi e benefici pubblici
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi		• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma	• Differenziazione livelli di autorizzazione • Clausola risolutiva espressa

Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	• Codice Etico e di Comportamento • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione
	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Regolamento per la ricerca e selezione del personale dipendente • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
Ingaggio di collaboratori e consulenti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli acquisti sottosoglia • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli acquisti sottosoglia • Procedura per la gestione degli appalti pubblici • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.
Gestione dei contratti pubblici (affidamenti di lavori, servizi e forniture)	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli acquisti sottosoglia • Procedura per la gestione degli appalti pubblici • Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione. • Procedura attuazione della trasparenza.

Gestione degli affidamenti e delle richieste da parte di privati e Enti Pubblici (raccolta RSU e altri rifiuti, gestione isole ecologiche, spazzamento strade, attività di controllo come ausiliari ambientali)

• Sistema di Deleghe

- Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma
- Codice Etico e di Comportamento
- Carta dei Servizi
- Formazione, comunicazione e coinvolgimento
- Sistemi di monitoraggio e controllo integrato

• Clausola risolutiva espressa

- Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
- Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione.
- Procedura attuazione della trasparenza.

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare in materia di gestione finanziaria – PARTE SPECIALE C –, gestione del trattamento dei dati – PARTE SPECIALE B –, tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – PARTE SPECIALE D –, gestione ambientale – PARTE SPECIALE F –).

Con specifico riferimento all'implementazione e al rispetto delle misure adottate in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza, si richiama il programma triennale allegato al MO231, Parte Speciale A, annualmente aggiornato.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Apertura procedimento penale / contestazione di sanzioni amministrative	Si, se evidenza documentale (avviso di garanzia, verbale con prescrizioni, etc..)	Entro 48 ore	AU
Chiusura grado giudizio penale	SI (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Entro 48 ore	AU
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, MiPAAF, ULSS ...)	Si, se evidenza documentale (verbale accesso o ispezione)	Entro 48 ore	AU
Stipula / rinnovi di contratti con Enti pubblici o società a controllo pubblico	Si (contratto)	Entro 10 giorni	PI
Richiesta / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni / concessioni / provvedimenti amministrativi	Si (richiesta e rinnovo / rilascio)	Entro 10 giorni	PI
Richiesta / ottenimento di finanziamenti pubblici	Si (provvedimento che dispone il finanziamento)	Entro 30 giorni	AU

Esposti / denunce / querela	SI (atto)	Entro 10 gg	AU
Avvio di procedure di selezione	SI (avviso di selezione, bando, etc.)	Entro 3 giorni da pubblicazione	AU
Contestazioni nel corso di Contratti e impugnazioni	SI (atto di contestazione)	Entro 10 giorni	AU

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE A saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE A sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive gli artt. 24-bis, 25-bis, 25.bis.1 e 25-novies d.lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrecento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Tra i reati previsti dagli artt. 24 bis d.lgs. 231/2001 si ritengono astrattamente applicabili i seguenti:

· Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma estende l'applicabilità delle sanzioni previste nel Capo I, Titolo VII, Libro II del c.p. per le falsità concernenti atti pubblici e scritture private anche ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria. In particolare, troveranno applicazione le seguenti fattispecie di reato anche nel caso di documenti informatici:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

· **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

*Il bene giuridico oggetto di tutela è la **riservatezza informatica** e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.*

La norma punisce due condotte:

- l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto;
- il mantenimento in esso contro la volontà del gestore.

*Per **sistema informatico** va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduce per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a €5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da €5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

*Il bene giuridico oggetto di tutela è la **riservatezza informatica**. E' tuttavia richiesto il dolo per il perfezionamento del reato.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle. La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617 quater), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il punto 1 del secondo comma dell'art. 635 c.p. così dispone:

Danneggiamento (art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali.

La norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il bene giuridico tutelato è il **patrimonio**, in relazione ai sistemi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del **fatto illecito in materia aquiliana** (art. 2043), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un sistema informatico) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa. Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui. La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un **sistema informatico**, e non di semplici dati o informazioni. Se il fatto è commesso con **violenza o minaccia**, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56). Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

*Se il fatto è commesso con **violenza o minaccia**, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Tra i reati previsti dagli artt. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 si ritengono astrattamente applicabili i seguenti:

• **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da €103,00 a €1.032,00.

L'art. 513 c.p. viene considerata la norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà

in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio; il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziarie in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.00.

La norma tutela in generale la buona fede negli scambi commerciali.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 775.000.

Tra i reati previsti dagli artt. 24 novies d.lgs. 231/2001 si ritengono astrattamente applicabili i seguenti:

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 l. 633/41)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

I reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis l. 633/41)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, difende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter l. 633/41)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone all'incanto in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE B investono la gestione:

- dei processi informativi relativi al trattamento dati, alla formazione di documenti e all'accesso a banche dati protette.

La commissione di reati nell'ambito di tali processi è favorita nei casi in cui le attività sensibili fossero condotte senza l'attivazione o in violazione delle misure di sicurezza minime sui sistemi di trattamento dati. Ciò, infatti, oltre a mettere in pericolo l'integrità e la sicurezza dei dati trattati dall'ente, può pregiudicare la tracciabilità delle attività di trattamento e, nei casi più gravi, rendere impossibile l'identificazione dei soggetti che compiono operazioni sui dati, sulle infrastrutture informative o sui documenti.

Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dall'utilizzo di **credenziali di accesso a sistemi informatici** protetti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati da parte del personale o di altre persone che operano sotto la direzione o la vigilanza dei vertici. Oltre al semplice accesso abusivo ad un sistema informativo protetto, l'utilizzo di credenziali (username e password) detenute illecitamente, può essere ricollegabile anche a condotte di danneggiamento, o all'impedimento o intercettazione di informazioni in via telematica.

In ragione delle attività svolte da ASM ISA, costituisce attività sensibile la **formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria**. Oltre ai processi di gestione amministrativa (ad esempio in materia fiscale) o nella gestione del personale (con la trasmissione di dichiarazioni o documenti a INPS o INAIL).

Il rischio di porre in essere condotte di accesso abusivo, danneggiamento e intercettazione attraverso l'uso di software o di apparati tecnici è ritenuto dall'organizzazione meno rilevante, attesa la necessità di possedere le competenze tecniche per il loro utilizzo.

Nell'ambito di tali processi, i reati potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici e, principalmente, dai soggetti muniti di specifiche competenze tecniche in ambito informatico, nonché dalle persone che rivestono la qualifica di responsabili del trattamento dati o incaricati dalla custodia delle password.

Nella gestione degli apparati informatici e del software impiegato, potrebbero essere commesse altresì **violazioni della proprietà intellettuale**, astrattamente favorite dalla mancata esecuzione di verifiche di conformità sul software installato sulle postazioni individuali o dall'aggiornamento di misure tecniche volte ad impedire un utilizzo di software non autorizzato;

- degli **approvvigionamenti**. La commissione di delitti contro l'industria e il commercio potrebbe essere più in generale favorita dalla violazione delle regole che governano la selezione e la valutazione dei fornitori che potrebbe portare all'approvvigionamento di materiali contenenti marchi o segni distintivi da fornitori non qualificati o dalla riproduzione di marchi di proprietà di terzi nel materiale utilizzato dall'officina;
- **dell'officina;**
- **dei rapporti intrattenuti dall'azienda con clienti e fornitori, nonché con imprese concorrenti;**
- **di tutti i processi influenzati o coinvolti nella gestione dei punti sopra precitati.**

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Decisionali	Operative	P	G	RL
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Informatica e Trattamento dati	AU	RCPT	3	5	15
		Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. e addetti AFC Ref. e addetti Segreteria DPO Consulenti esterni			
Trattamento di dati personali, appartenenti a categorie particolari di dati (ex sensibili) o giudiziari	Governance Risorse Umane Approvvigionamenti Sicurezza Informatica e Trattamento dati	AU	RCPT	3	4	12
		Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. HR Ref. e addetti AFC Ref. e addetti Segreteria RSPP DPO Consulenti esterni			
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	Governance Informatica e Trattamento dati	AU	DPO	2	4	8
		Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Consulenti esterni			
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	Governance Informatica e Trattamento dati	AU	DPO	2	4	8
		Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Consulenti esterni			
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione rifiuti	AU	RCPT	2	4	8
		Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. e addetti AFC Ref. e addetti Segreteria Ref. HR			

Sicurezza Ambientale Informatica e Trattamento dati	Ref. Gestione Rifiuti RSPP DPO Consulenti esterni			
Governance Risorse Umane Approvvigionamenti Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Instittorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	1	4	4
Governance Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Instittorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	2	4	8

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Decisionali	Operative	P	G	RL
Approvvigionamento di beni mobili	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina	AU Procuratore Instittorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Ref. Acquisti Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestore trasporti Ref. Officina Consulenti esterni	2	3	6
Riparazioni anche nei confronti di terzi (mezzi delle società del Gruppo)	Governance Gestione officina	AU Procuratore Instittorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Officina Ref. Acquisti	1	3	3
Esecuzione dei servizi in affidamento	Governance	AU	Ref. e addetti AFC	3	4	12

	Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina	Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Acquisti Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestore trasporti Ref. Officina Operatori Consulenti esterni		
Adesione ad associazioni di categoria	Governance Comunicazione	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	RCPT Ref. Comunicazione e fonìa Consulenti esterni	1 4 4	4
Forme di aggregazione con altri enti (ATI, reti, progetti in partenariato)	Governance Approvvigionamenti Comunicazione	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	RCPT Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Comunicazione e fonìa Consulenti esterni	1 4 4	4
Rapporti con fornitori e concorrenti	Governance Approvvigionamenti Comunicazione	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti Ref. Comunicazione e fonìa Consulenti esterni	2 3	6

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL PxG) =	
		Decisionali	Operative	P	G RL
Approvvigionamento di software	Governance Approvvigionamenti Informatica e trattamento dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. Acquisti Tutti i soggetti dotati di postazioni informatiche DPO Consulenti esterni	2 3	6

Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	Governance Informatica e trattamento dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Tutti i soggetti dotati di postazioni informatiche DPO Consulenti esterni	3	4	12
Gestione del sito internet	Governance Comunicazione Informatica e trattamento dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Comunicazione e fonia Tutti i soggetti dotati di postazioni informatiche DPO Consulenti esterni	1	4	4
Marketing	Governance Comunicazione Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Comunicazione e Fonia Ref. Ufficio Assistenza DPO Consulenti esterni	1	4	4

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, ASM ISA richiede a tutte le funzioni che operano per essa (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

In materia di tutela della proprietà intellettuale e di trattamento dati:

- **utilizzare gli apparati informatici** in conformità alle **regole definite dalla Società**;
- non forzare, aggirare o disabilitare le **misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate** in materia di trattamento dei dati personali;
- **rispettare sempre i livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e al loro trattamento** definiti dal titolare del trattamento e dal responsabile;
- **segnalare** alle funzioni competenti e al DPO con tempestività eventuali problematiche relative alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, nonché all'ODV231 la violazione delle regole di condotta definite dalla Società;
- **rappresentare**, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, **situazioni veritiere o comunicare dati veri**, completi e rispondenti alla realtà, in particolare nei registri elettronici e in ogni altro documento nell'ambito di attività oggetto di contratto, finanziamento o contributo da parte di Enti pubblici;
- in ogni caso, **non scaricare, mettere a disposizione o utilizzare software diversi da quelli autorizzati** dalla Società;
- **non utilizzare illecitamente**, nello svolgimento di attività per l'ente, dati, **credenziali** o chiavi di accesso a sistemi protetti;

- **non ricavare o ottenere o comunque utilizzare abusivamente credenziali di accesso** a sistemi informatici o telematici di enti terzi o Pubbliche Amministrazioni;
- **utilizzare lecitamente**, nel materiale di comunicazione o didattico, immagini, musica, filmati o altri **beni oggetto di proprietà intellettuale**.
- **non divulgare dati o informazioni riservate** relative all'attività della Società, o alla struttura del suo sistema informatico;
- **non divulgare né utilizzare, per tornaconto personale o di terzi**, informazioni apprese nell'ambito delle proprie mansioni relativamente a soggetti terzi (quali enti pubblici e fornitori);
- **non alterare i documenti informatici**;
- **non accedere abusivamente a programmi, apparecchi, infrastrutture informatiche, portali o sistemi informatici o telematici**.

Nei rapporti con gli utenti e con le Società del medesimo settore nonché in materia di proprietà industriale:

- rispettare sempre i principi generali di comportamento previsti dal **Codice Etico e di Comportamento** a dal presente **Modello**;
- **attenersi alle vigenti norme in materia di concorrenza sleale** (art. 2598 ss.) nonché **in materia di utilizzo dei marchi e dei segni distintivi** (art. 2555 ss.);
- **non ostacolare né impedire le attività di verifica** e controllo svolte dai responsabili di funzione sui processi di competenza;
- non porre in essere attività che comportino **modifiche o deviazioni nell'ambito dei processi produttivi** senza il previo consenso espresso delle funzioni responsabili;
- prima di utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi o denominazioni, **verificare eventuali diritti di terzi**;
- **non realizzare o impiegare prodotti che possano costituire riproduzioni di beni** su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi.

3. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, ASM ISA ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	<u>Regolamentazione:</u> ASM ISA si è dotata di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la gestione delle attività sensibili in caso di procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni e procedimenti abilitativi, nonché in caso di procedimenti ispettivi. <u>Documentazione:</u> deve essere chiaro l'output documentale del processo, rendendo possibile la sua ricostruzione a posteriori; <u>Segregazione delle funzioni:</u> ove possibile, è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione;

Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari

Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati

Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche

Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)

Approvvigionamento di software

Utilizzo del software e delle postazioni informatiche

Gestione del sito internet Marketing

Assunzione di personale o incarico

collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi

informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti

Acquisto, download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali

Formalizzazione dei poteri: è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. Deve essere regolamentato l'uso di dispositivi di firma digitale.

Regolamentazione: ASM ISA si è dotata di una policy aziendale in materia di trattamento dati. Le procedure organizzative in materia di trattamento dati prevedono: a) l'individuazione, anche formale, dei ruoli (es: titolare e suo legale rappresentante, responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento) e definizione degli organigrammi; b) la gestione delle informative, che devono essere sempre consegnate a tutti gli interessati, e dei consensi, ove richiesti; c) la gestione del registro dei trattamenti, che deve essere aggiornato e prontamente a disposizione in caso di verifiche; d) la gestione delle misure di sicurezza; e) l'esecuzione delle verifiche sui sistemi; f) la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Tutti i processi interni devono essere progettati in modo da prevedere la gestione dei dati personali secondo i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Nell'organizzazione dei sistemi di trattamento, inoltre, ASM ISA adotta i seguenti standard:

- certezza in ordine ai dispositivi informatici e ai software utilizzati;
- vigilanza al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- esistenza di un sistema di autenticazione e controllo degli accessi (username e password) con obbligo di: variazione periodica delle credenziali; tempestiva sostituzione delle credenziali in caso di cessazione del rapporto di lavoro; chiusura delle sessioni inattive dopo un periodo di tempo determinato;
- obbligo di custodia dei dispositivi individuali e dei supporti di memorizzazione;
- previsione di policy di backup e disaster recovery.

Documentazione: il conferimento degli incarichi, la consegna delle informative agli interessati e la raccolta del loro consenso (ove necessario), la implementazione delle misure di sicurezza e l'effettuazione delle attività di vigilanza sono rendicontabili nel rispetto del principio di accountability definito dal Regolamento UE 2016/679. Le spese relative alla gestione del sito internet e al marketing devono essere sempre giustificate.

Segregazione delle funzioni: anche attraverso specifici strumenti giuridici, è previsto un sistema di controllo gerarchico tra i diversi soggetti che effettuano il trattamento dei dati per conto di ASM ISA. Per le persone autorizzate al trattamento devono essere definiti i livelli di autorizzazione all'accesso, in modo che ciascun operatore possa accedere, modificare e gestire solamente i dati personali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni/mansioni. Sono implementate specifiche misure di vigilanza sui soggetti incaricati della gestione, manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento (c.d. amministratori di sistema).

Formalizzazione dei poteri: è individuato il soggetto incaricato di rappresentare legalmente il Titolare del Trattamento; i compiti e i poteri dei vari incaricati del trattamento sono formalizzati. I responsabili del trattamento sono incaricati con contratti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Regolamentazione: deve essere sempre possibile individuare il soggetto che ha autorizzato l'acquisto o l'utilizzo di un software. I regolamenti interni prevedono i principi di comportamento in ordine all'utilizzo del software e dei sistemi informatici di ASM ISA. È prevista una procedura che regola l'effettuazione dei controlli in ordine alla presenza del software autorizzato.

Documentazione: le spese relative all'acquisto e installazione di software devono essere sempre giustificate; l'effettuazione dei controlli sui software è debitamente registrata e messa a disposizione della Direzione e dell'ODV231.

Rapporti con clienti, fornitori, concorrenti
Gestione della cassa e dei contanti
Riparazioni anche nei confronti di terzi
Approvvigionamento di beni mobili recanti marchi o segni distintivi
Adesione ad associazioni di categoria
Forme di aggregazione con altri enti (ATI, reti, progetti in partenariato)

Segregazione delle funzioni: sono implementate specifiche, misure di vigilanza sull'operato del soggetto incaricato dei controlli.

Formalizzazione dei poteri: il soggetto che provvede all'effettuazione dei controlli è individuato in persona dotata di capacità professionali adeguate e formalmente incaricato. La sua identità e il suo ruolo sono conosciuti dagli utenti.

Regolamentazione: i rapporti con gli utenti, i fornitori e i concorrenti è sempre improntato alla correttezza e al rispetto reciproco. La società ha adottato una procedura per l'approvvigionamento di attrezzature e servizi.

Documentazione: la richiesta di approvvigionamento viene sempre documentata.

Segregazione delle funzioni: chi effettua l'ordine non è il soggetto che materialmente verifica la ricezione del bene o che si occupa del pagamento; le verifiche circa la pertinenza e congruità della spesa sostenuta per l'attività vengono svolte da soggetto diverso da colui che ha autorizzato l'esborso.

Formalizzazione dei poteri: la rappresentanza legale verso l'esterno è stata formalizzata in capo a determinati soggetti.

6. Le Misure di prevenzione definite dalla Società per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE B in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, sistema di deleghe, organigramma delle funzioni, informazione e formazione) e specifico (procedure e protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un **livello accettabile**.

Più specificatamente, per regolamentare le attività dell'ente, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma	Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso

	• Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa

	Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa
Assunzione di personale o incarico a collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa
Acquisto, download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione livelli di autorizzazione all'accesso • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Clausola risolutiva espressa

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione Generali	Specifiche
Approvvigionamento di beni mobili recanti marchi o segni distintivi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli acquisti sotto soglia • Procedura per la gestione delle NC • Procedura Verifiche ispettive interne
Riparazioni anche nei confronti di terzi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli acquisti sotto soglia • Procedura per la gestione delle NC • Procedura Verifiche ispettive interne
Esecuzione dei servizi in affidamento	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura distribuzione kit • Procedura ingombranti • Procedura pannolini • Procedura per il servizio di raccolta rifiuti • Procedura raccolta verde e ramaglia • Procedura rifiuti abbondanti • Procedura sostituzione cassonetti a seguito di atti vandalici • Procedura spazzamento strade • Procedura spostamento cassonetti • Procedura piazzale aziendale • Procedura per la gestione NC • Procedura Verifiche ispettive interne • Procedura riesame • IO ausiliario ambientale • IO per servizi di prelievo rifiuti a bordo mezzo di raccolta • IO per il coordinamento della raccolta rifiuti • IO per la manutenzione dei mezzi e le manovre di emergenza
AdeSIONE ad associazioni di categoria	• Sistema di Deleghe	• Clausola risolutiva espressa

Forme di aggregazione con altri enti (ATI, reti, progetti in partenariato)	- Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa
	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento	- Clausola risolutiva espressa - Procedura per la gestione degli acquisti sottosoglia - Procedura per la gestione delle NC - Procedura verifiche ispettive interne

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Approvvigionamento di software	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Privacy Policy - Registro dei trattamenti - MOP - Formazione, comunicazione e coinvolgimento	- Clausola risolutiva espressa - Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei - Procedura per la gestione del diritto d'autore
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi	- Clausola risolutiva espressa - Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei - Procedura per la gestione del diritto d'autore

Gestione del sito internet	• Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Privacy Policy • Registro dei trattamenti • MOP • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Procedura per la gestione del diritto d'autore
	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento	• Clausola risolutiva espressa • Misure organizzative generali per trattamenti informatici e cartacei • Procedura per la gestione del diritto d'autore
Marketing		

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE C – Reati Societari).

7. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Diffide / contestato avente ad oggetto l'uso di proprietà intellettuale	Si (diffide, provvedimenti giudiziali)	Entro 3 giorni	AU
Diffide / contestato avente ad oggetto il diritto d'autore	Si (diffide, provvedimenti giudiziali)	Entro 3 giorni	AU

Scoperta di sostanze non autorizzate nelle postazioni macchine
Contestazioni da parte di terzi relativamente a comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di concorrenti

SI (eventuale rapporto del rilevante)	Entro 10 giorni	Resp. Sistemi Informatici
SI (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	AU

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

8. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE B saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

9. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE B sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE C

Reati societari e tributari (art. 25-ter e quinquiesdecies d.lgs. 231/2001); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/2001)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive**Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001) (1) (2)**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote:] (7)
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);

- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (22).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (n. della R.).
- (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
- (3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (8 - 19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Reati tributari (1) (Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
- [1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Abusi di mercato (1) (Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
-

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1) (2) (Art. 25-octies d.lgs. 231/2001)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- (2) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
- (3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
-

Rispetto ai reati previsti dall'art. 25 ter d.lgs. 231/2001:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il delitto, recentemente riformulato dalla l. 69/15, sanziona l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di "fatti materialmente rilevanti" non veri o l'omissione di informazioni richieste dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. Requisito fondamentale per l'integrazione del reato cd. di "falso in bilancio" è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione. I fatti materiali falsi od omessi devono essere quindi rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario pubblico e privato.

L'illecito, che tutela la completa e corretta informazione societaria, si configura come un delitto di pericolo concreto e richiede, per il suo perfezionamento, l'elemento soggettivo del dolo.

Da raffronto con il testo previgente della norma emerge il venir meno dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni". Tale eliminazione ha suscitato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito alla conservazione o meno della rilevanza penale del c.d. falso valutativo a seguito della modifica legislativa. La questione, stante l'inconciliabile contrasto sviluppatosi in particolare in seno alla V sezione della Corte di Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali - con la sentenza n. 22474 del 2016 - si sono pronunciate a favore del mantenimento della rilevanza penale del falso valutativo anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2015.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a 619.600.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 bis c.c. è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonomia fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta". La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonomia fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori (come definiti dall'articolo 1, comma 2 della Legge Fallimentare); in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto, contenuta nel previgente articolo 2622 c.c.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800.

· **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti rileva il secondo comma della norma, che richiede la sussistenza di un danno nei confronti dei soci per il perfezionamento del reato di evento. È richiesto inoltre il dolo specifico: gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o di ostacolare l'attività di controllo.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640.

· **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Si tratta di un reato proprio di pericolo astratto: soggetto attivo del delitto sono gli amministratori, che restituiscono anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, e non è richiesto, per il perfezionarsi del reato, il verificarsi dell'evento. È un delitto doloso.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640.

· **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato è in esame è una contravvenzione e come tale è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa per il suo perfezionamento. Il bene giuridico tutelato è l'integrità del patrimonio sociale, del capitale e delle riserve. Il delitto si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nel caso in cui siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. E' prevista l'estinzione del reato nel caso in cui gli utili siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740.

· **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il delitto si configura con l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, da parte degli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640.

· **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato sanziona le riduzioni del capitale sociale, le fusioni o le scissioni, effettuate in violazione delle norme a tutela de creditori e dalle quali scaturisca un danno ai creditori stessi. Si tratta di un reato proprio e di evento, per il cui perfezionamento è richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il delitto sanziona quindi sia soci che gli amministratori conferenti in caso di aumento fittizio del capitale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Statti dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La fattispecie di "corruzione tra privati" è stata introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il precedente testo dell'art. 2635 c.c.

("infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"). Oltre ad una serie di ritocchi di carattere formale, la nuova norma amplia l'area dei soggetti corruttibili, che oggi non sono più solo gli apicali della società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori), ma tutti i dipendenti e collaboratori dell'impresa (ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale).

La novella ha rappresentato anche l'occasione per includere la corruzione privata tra i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'impresa (cfr. nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter D.L.gs. 231/2001), ovviamente nel caso in cui il dirigente/dipendente abbia svolto attività corruttiva tra privati in danno di un'altra impresa.

In altri termini: ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, potrà essere sanzionata la società nel cui interesse (o a cui vantaggio) taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

Nessuna conseguenza, sul piano della responsabilità da reato degli enti colpisce invece la società al cui interno opera il soggetto corrotto, posto che essa - per definizione normativa - subisce dalla condotta corruttiva un nocumento, che esclude (già sul piano logico) la possibilità di muovere alcun rimprovero all'impresa in danno della quale egli ha agito. Con legge 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica: agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato, introdotto con d.lgs. 38/2017, sanziona anche l'attività di istigazione alla corruzione tra privati. Con legge 3/2019 il reato è perseguibile d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto si verifica nell'ipotesi in cui siano diffuse notizie false (da parte di qualunque soggetto) ovvero siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il reato si configura come una fattispecie a pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tratta di un reato comune e il fatto tipico sta nel tenere le seguenti condotte: a) diffondere notizie false; b) porre in essere operazioni simulate o altri artifici. Una o entrambe queste condotte devono essere concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di pericolo concreto, e a forma libera, perseguibile a titolo doloso.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200.

Rispetto ai reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 c. 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per **operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di un delitto doloso che sanziona l'utilizzo di documenti relativi a operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Cassazione ha precisato come l'inesistenza può derivare dalla creazione ex novo di un documento falso, oppure dall'utilizzazione di un documento ideologicamente falso emesso da altri a favore dell'utilizzatore stesso. A Differenza della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'elemento specializzante si concretizza nell'utilizzazione di fatture e documenti relativi ad operazioni inesistenti e non nell'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Sanzioni pecuniarie c. 1: da € 25.800 a € 775.000, con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni pecuniarie c. 2 bis: da € 25.800 a € 620.000 con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), d) ed e)

• **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 c. 1 d.lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si tratta di un delitto doloso che sanziona l'utilizzo di mezzi fraudolenti volti ad ostacolare l'accertamento sulle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 775.000, con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), d) ed e)

• **Emissione di fatture o altri comportamenti per operazioni inesistenti** (art. 8 c. 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie delittuosa si ritiene integrata indipendentemente dal fatto che il documento fittizio sia effettivamente utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Trattasi infatti di un reato di pericolo a condotta istantanea che richiede il "dolo specifico" con la finalità di permettere a terzi l'evasione, contrariamente alla fattispecie di utilizzo di fatture false, in cui il comportamento dell'agente è necessariamente preordinato a preconstituire un impianto contabile artefatto idoneo a "gonfiare" gli elementi passivi contabilizzati nella dichiarazione dei redditi.

Sanzioni pecuniarie c. 1: da € 25.800 a € 775.000, con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni pecuniarie c. 2 bis: da € 25.800 a € 620.000 con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittive di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), d) ed e)

• **Occultamento e distruzione di documenti contabili** (art. 10 d.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvide volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione, è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire l'evasione a terzi. Il reato è punibile anche quando l'organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 620.000 con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittive di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), d) ed e)

• **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 d.lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso; riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 620.000 con aumento sino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittive di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), d) ed e)

Tra i reati previsti dall'art. 25 octies d.lgs. 231/2001 si ritengono astrattamente applicabili i seguenti:

• **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €516,00 a €10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

La norma incrimina chi, pur non aver concorso alla commissione di un reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia essa a titolo gratuito od oneroso. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per

l'autore del reato presupposto, altrimenti non ti tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.^[1]

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma sanziona chiunque che, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo scopo dell'incriminazione è di impedire che gli autori di un reato possano far fruttare illegalmente i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti". Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti da reato. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.^[1]

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde alla finalità di evitare che il capitale "ripulito" possa trovare un legittimo impiego. Rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio, per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita viene richiesta una condotta di impiego in attività economiche o finanziarie. Il termine "impiego" ha un'ampia portata e ricomprende ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.^[1]

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

· **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A differenza del reato di riciclaggio, di ricettazione e di impiego di denaro e beni di provenienza illecita, la norma sanziona colui che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

La norma, in particolare, definisce due diverse fattispecie di autoriciclaggio: (i) la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5.000 a 25.000 euro, punisce chiunque nella commissione o nel concorso in un delitto non colposo - per il quale sia prevista una reclusione pari o superiore a 5 anni - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (nuovo art. 648-ter c.p.); (ii) la seconda, punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con una multa da 2.500 a 12.500 euro, è correlata alla commissione di delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore a 5 anni.

È poi prevista una causa speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria. Si prevede, infine, la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000 ^[1] ^[SEP]

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

Rispetto alle fattispecie considerate nella presente Parte Speciale possono essere considerate attività sensibili:

- la gestione dei **processi amministrativi** (redazione degli atti degli organi della Società e l'elaborazione delle scritture contabili, gestione del ciclo economico e finanziario attivo e passivo, trasmissione di dati, documenti e informazioni in materia economica e finanziaria, gestione degli adempimenti di natura fiscale). La commissione di reati previsti dalla presente Parte Speciale può essere favorita dal mancato rispetto dei protocolli e delle regole in materia di tenuta dei libri e dei verbali degli organi dell'ente, nonché in materia di trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria e di gestione della reportistica obbligatoria.

Assumono infatti natura sensibile tutte le attività connesse alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, nonché le attività di sorveglianza e verifica svolte (ivi compresa la gestione e la verifica della reportistica trasmessa);

- Ulteriori attività sensibili sono rappresentate dalla **gestione delle operazioni sui conti correnti** e dalla **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**, la gestione della cassa e del contante.

Con particolare riferimento alla commissione dei reati tributari e dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.), hanno natura sensibile tutte le attività di gestione economico-finanziaria (ivi compresa la trasmissione e la tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria, le verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria, la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio), la **gestione degli adempimenti fiscali e gli investimenti di natura finanziaria**.

Rappresentano inoltre attività sensibili rispetto alla commissione dei reati societari:

- le **operazioni sul capitale sociale**, l'**acquisto di partecipazioni in società** e la **costituzione di enti strumentali in forma societaria**;
- i **rapporti con soggetti appartenenti a società terze fornitori e concorrenti**, potendo rilevare la promessa di denaro o altre utilità a membri di organizzazioni terze per fare venire meno i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente di appartenenza. Rispetto al reato di corruzione tra privati (2635 c.c.), possono infatti essere considerate attività sensibili i rapporti con i fornitori e altri soggetti terzi quali gli istituti di credito, nei quali il fenomeno corruttivo privato potrebbe concretizzarsi nella dazione di denaro o altre utilità finalizzati ad ottenere prestazioni (beni, servizi, finanziamenti) a condizioni contrattuali di favore. I rapporti con enti di certificazione esterna, scelti dalla Società in forza della normativa vigente per la certificazione del rispetto del disciplinare, devono altresì essere indicati quali rapporti di natura sensibile. Ulteriori attività sensibili potenzialmente ricollegabili alla commissione del reato di corruzione tra privati possono essere individuate nei rapporti tra la Società e i soci costituiti in forma di società;
- i **processi soggetti al controllo di autorità di vigilanza**;
- i **processi di approvvigionamento e i rapporti con fornitori**. Rispetto al reato di corruzione tra privati (2635 c.c.), possono infatti essere considerate attività sensibili i rapporti con i fornitori e altri soggetti terzi quali gli istituti di credito, nei quali il fenomeno corruttivo privato potrebbe concretizzarsi nella dazione di denaro o altre utilità finalizzati ad ottenere prestazioni (beni, servizi, finanziamenti) a condizioni contrattuali di favore;
- le **attività di segreteria**. In particolare, la verbalizzazione delle riunioni degli organi statutari costituisce un'imprescindibile garanzia di correttezza, trasparenza e veridicità nella gestione societaria, nonché una attività sensibile;
- i **rapporti con le authority**;
- i **rapporti con il Collegio Sindacale**.

Molti dei reati oggetto della presente Parte Speciale si caratterizzano come "reati propri" (che possono essere commessi soltanto da coloro che rivestano una determinata qualifica o abbiano uno status precisato dalla norma incriminatrice, o possiedano un requisito necessario per la commissione dell'illecito).

Ulteriori soggetti che potrebbero astrattamente commettere gli illeciti considerati (anche in concorso nei reati propri, ove giuridicamente possibile) sono coloro che supportano l'ente nella gestione dei suddetti processi.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati societari e tributari (art. 25-ter e art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Decisionali	Operative	P	G	RL
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bonificati e dei rimborsi	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. HR Ref. e addetti AFC Ref. Acquisti Ref. Ufficio Approvvigionamenti Consulenti esterni	3	3	9
Gestione del ciclo finanziario attivo, incluse le attività di fatturazione	Governance Amministrazione e Finanza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Consulenti esterni	3	4	12
Gestione del ciclo finanziario passivo	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Ref. Acquisti Ref. Ufficio Approvvigionamenti	3	4	12
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	Governance Amministrazione e Finanza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Consulenti esterni Ref. e addetti AFC Consulenti esterni	3	4	12
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	Governance	AU	Ref. e addetti AFC Consulenti esterni	2	5	10

Gestione delle attività di segreteria societaria	Governance	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti Segreteria Consulenti esterni	2	4	8
Operazioni sui conti correnti	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Ref. HR Consulenti esterni	3	4	12
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'ente	Governance Comunicazione	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Ref. Comunicazione e fonìa Consulenti esterni	2	3	6
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	Governance Informatica e Trattamento Dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Ref. e addetti Segreteria RCPT DPO Consulenti esterni	1	4	4
Rapporti con utenti e fornitori	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione rifiuti Comunicazione Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	RCPT Ref. e addetti AFC Ref. Acquisti Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. e addetti Gestione Rifiuti Ref. Ufficio assistenza Ref. Gestione Grandi Utenze Ref. Comunicazione e fonìa DPO Consulenti esterni	3	4	12
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Governance Amministrazione e Finanza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. e addetti AFC Ref. e addetti Segreteria Consulenti esterni	3	3	9

Rapporti con società terze per operazioni societarie (fusioni e acquisizioni)	Governance	AU Procuratore Institorio	Consulenti esterni	1	4	4
Rapporti con gli istituti di credito	Governance Amministrazione e Finanza	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. e addetti AFC Consulenti esterni	3	3	9
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. HR Consulenti esterni	2	4	8

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)	
		Decisionali	Operative	P	G RL
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	Governance Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali RUP	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Consulenti esterni	2	4 8
Operazioni sui conti correnti	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. HR Consulenti esterni	3	4 12
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	Governance	AU	Consulenti esterni	2	5 10

Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat e dei rimborsi	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. HR Consulenti esterni	3	3	9
Gestione delle donazioni	Governance	AU	RCPT Consulenti esterni	1	4	4
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Ufficio Approvvigionamenti Ref. HR Consulenti esterni	2	4	8
Gestione di informazioni riservate riguardanti società terze	Governance Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali . RUP	DPO Consulenti esterni	1	4	4
Investimenti di natura finanziaria	Governance Amministrazione e Finanza Informatica e Trattamento dati	AU Procuratore Istitutorio . Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Consulenti esterni	3	3	9

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la Società richiede a tutte le funzioni che operano per essa (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- **agire in modo corretto**, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, **nella tenuta delle scritture relative al patrimonio e alla situazione contabile dell'ente, nonché nelle comunicazioni interne relativamente a dati di natura contabile ed economica**, al fine di fornire all'Organo Amministrativo, all'Assemblea, ai Soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- consentire il regolare funzionamento degli Organi dell'ente, **garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno** prevista dalla normativa vigente o dai sistemi organizzativi;
- **rappresentare tempestivamente nei libri della Società informazioni vere, complete ed esaustive;**

- **non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false** sulla Società, sui suoi soci, sul Gruppo ASM o, sulle loro attività o sulle loro condizioni economiche e finanziarie;
- **non effettuare operazioni su strumenti finanziari utilizzando eventuali informazioni privilegiate** di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della attività svolta dall'ente o altri enti, né raccomandare o indurre soggetti terzi ad effettuarle;
- **non diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari**;
- **rappresentare o trasmettere dati corretti**, completi e rispondenti alla realtà in tutte le attività preliminari, connesse o direttamente correlate alla gestione economica e finanziaria della Società;
- **effettuare tempestivamente le registrazioni contabili**;
- **non porre in essere comportamenti volti a impedire** materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, **lo svolgimento dell'attività di controllo** da parte del Collegio Sindacale;
- approvvisionare beni e servizi da **fornitori qualificati** secondo le procedure interne, sottoponendo alla valutazione delle funzioni responsabili eventuali condizioni di acquisto anomale;
- **non utilizzare strumenti anonimi per il trasferimento di importi rilevanti**;
- **non intrattenere rapporti di natura commerciale con soggetti** (fornitori, consulenti, partner) che abbiano compiuto o si sospetti **che possano avere compiuto attività delittuose**;
- **sottoporre correttamente il bilancio alla verifica del Collegio Sindacale**, che opera in costanza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità e con il quale si intrattengono rapporti improntati su principi di trasparenza e correttezza;
- **eseguire gli incassi e i pagamenti secondo i criteri oggettivi come da istruzioni definite**, senza ostacolare le attività di controllo interno;
- **fornire sempre informazioni chiare, complete e verificare** a tutte le autorità pubbliche di vigilanza;
- gestire correttamente gli adempimenti di natura fiscale;
- **non effettuare dazioni di denaro o altre utilità al fine di fare venire meno i soggetti operanti per enti terzi agli obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente di appartenenza**.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, ASM ISA ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bonificati e dei rimborsi	Regolamentazione: ASM ISA si dota di procedure interne per la gestione della contabilità e per la redazione del bilancio di esercizio, nonché di tutte le comunicazioni in materia amministrativo-contabile e patrimoniale. Le procedure interne devono prevedere le modalità di gestione dei rimborsi e di documentazione delle spese effettuate.
Gestione del ciclo finanziario attivo, incluse le attività di fatturazione	Sono inoltre vigenti le seguenti misure di controllo:

Gestione del ciclo finanziario passivo	• verifica periodica sulla consistenza dei conti correnti bancari e quadratura con i dati della contabilità; • autorizzazione al pagamento delle fatture dopo la verifica di congruità da parte dell'Amministrazione e dell'effettiva erogazione della prestazione da parte della funzione competente; • incarico formalizzato in merito all'utilizzo dei dispositivi di internet banking e delle operazioni ammesse.
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	Documentazione: le spese relative ai rimborsi devono supportare ogni richiesta di rimborso. Anche in via informatica, deve essere garantita la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che inseriscono i dati nel sistema contabile. Il processo di approvazione del bilancio tra gli organi di esercizio deve essere documentato con completezza nei libri dei verbali. La documentazione del bilancio è messa a disposizione dell'ODV231.
Gestione delle donazioni	Segregazione delle funzioni: le verifiche circa la pertinenza e congruità della spesa sostenuta per l'attività vengono svolte da soggetto diverso da colui che ha sostenuto l'esborso.
Operazioni sui conti correnti	Formalizzazione dei poteri: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	Regolamentazione: la Società si dota di una policy per la gestione del trattamento dei dati personali.
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Documentazione: le comunicazioni a terzi devono essere formalizzate attraverso l'invio a mezzo mail o posta.
Investimenti di natura finanziaria	Segregazione delle funzioni: le comunicazioni devono essere previamente verificate dai membri dell'Organo Amministrativo o dal personale autorizzato.
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'ente	Regolamentazione: ASM ISA si dota di regole di condotta e di una procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, per attuare i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. In particolare, le procedure interne devono prevedere: i) le norme di comportamento al momento dell'accesso degli ispettori pubblici; iii) il coinvolgimento del responsabile di funzione competente e, ove possibile, di un'altra funzione; iv) le modalità per la gestione della visita ispettiva e delle eventuali attività richieste conseguenti; v) la gestione dei verbali delle attività di verbalizzazione.
Rapporti con società terze per operazioni societarie (fusioni e acquisizioni)	Documentazione: deve essere tenuta copia del verbale rilasciato dal funzionario pubblico; in alternativa le attività ispettive devono essere formalizzate dal personale della Società che ha seguito l'ispezione. Nella documentazione relativa all'ispezione deve essere possibile rinvenire le seguenti informazioni: i) data dell'ispezione, luogo e soggetto procedente; ii) personale coinvolto; iii) elenco della documentazione e delle informazioni richieste; iv) eventuali criticità (es: sanzioni, comportamenti scorretti); v) attestazione dei soggetti interni di veridicità delle informazioni documentate.
Gestione di informazioni riservate riguardanti società terze	Segregazione delle funzioni: è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi gestisce i rapporti con gli ispettori e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento.
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	Formalizzazione dei poteri: è richiesto che i soggetti interni da coinvolgere nell'ispezione siano individuabili in base a posizioni gerarchiche e funzionali predefinite all'interno dell'organizzazione. La sottoscrizione di verbali o altri documenti

Rapporti con utenti e fornitori Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	amministrativi deve essere effettuata da soggetti muniti di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzati da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri. <u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono: a) ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione dei rapporti con utenti e fornitori, inclusi i rapporti con istituti bancari e assicurativi; b) modalità per la selezione dei fornitori che garantiscano la valutazione di una pluralità di offerte e basati su criteri oggettivi; c) la segnalazione di eventuali criticità nella gestione dei rapporti con utenti e fornitori. <u>Documentazione:</u> deve essere prevista la modalità di conservazione della documentazione rilevante. <u>Segregazione delle funzioni:</u> è prevista la distinzione funzionale tra chi seleziona e negozia i termini contrattuali, tra chi sottoscrive gli accordi e chi gestisce i successivi contatti. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> devono essere individuati i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni. I poteri relativi agli affidamenti bancari sono definiti nelle procure.
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	<u>Documentazione:</u> le attività del Collegio Sindacale sono documentate. I verbali del Collegio possono essere consultati dall'ODV231. <u>Segregazione delle funzioni:</u> non possono essere attribuiti ai membri del Collegio Sindacale incarichi di consulenza continuativa o di gestione, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> le procedure e prevedono ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella raccolta o fornitura delle informazioni da inviare al Collegio Sindacale, nel controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte.
Gestione delle attività di segreteria societaria	<u>Documentazione:</u> nei verbali devono essere inserite informazioni complete e non elusive. <u>Segregazione delle funzioni:</u> il verbalizzatore sottopone il verbale all'organo competente per la sua approvazione. I verbali sono sempre a disposizione del Collegio Sindacale e dell'ODV231. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> devono essere formalmente individuati i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.

5. Le Misure di prevenzione definite dalla Società per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE C in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, sistema di deleghe, organigramma delle funzioni, informazione e formazione) e specifico (procedure e protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un **livello accettabile**.

Più specificatamente, la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat e dei rimborsi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Gestione del ciclo finanziario attivo, incluse le attività di fatturazione	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Gestione del ciclo finanziario passivo	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili • Procedura per gli acquisti sottosoglia • Regolamento sugli acquisti
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per gli acquisti sotto soglia

Gestione delle attività di segreteria societaria	• Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativi contabili
Operazioni sui conti correnti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Differenziazione dei livelli di accesso • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativi contabili
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'ente	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi	• Clausola risolutiva espressa
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Rapporti con i utenti e clienti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la valutazione di fornitori
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	• Sistema di Deleghe • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa

	- Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	
Rapporti con società terze per operazioni societarie (fusioni e acquisizioni)	Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	Clausola risolutiva espressa
Rapporti con gli istituti di credito	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	Clausola risolutiva espressa - Differenziazione dei livelli di accesso - Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento	- Clausola risolutiva espressa - Procedura per gli acquisti sotto soglia - Procedura per la gestione degli approvvigionamenti diretti - Regolamento degli acquisti

Operazioni sui conti correnti	• Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili • Regolamento degli Acquisti
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat e dei rimborsi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Gestione delle donazioni	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Differenziazione dei livelli di accesso • Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili

Gestione di informazioni riservate riguardanti società terze	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Differenziazione dei livelli di accesso
Investimenti di natura finanziaria	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE B – Delitti informatici)

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Modifica dello Statuto	Si (Nuovo statuto)	Entro 30 gg	AU
Attribuzione di deleghe	Si (verbale amministrativo)	Entro 10 gg	AU
Rinnovo / Attribuzione incarico / Rimozione membri del Collegio Sindacale	Si	Entro 10 gg	AU
Apertura procedimento penale	No		
Chiusura grado giudizio penale	Si (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Entro 3 giorni Entro 3 giorni	AU AU
Apertura o chiusura di nuove sedi	No	Entro 30 giorni	AU
Acquisizioni di partecipazioni in società / AIFI / Joint ventures	No	Entro 30 gg	AU

ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Direzione Provinciale Lavoro ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 3 giorni	AU
Sanzioni o diffide in materia fiscale	Si (provvedimento)	Entro 3 giorni	AU
Approvazione dell'incarico di esercizio	Si (verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, relazione dell'AU/CdA e del Collegio Sindacale)	Entro 10 gg	AU

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE C saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE C sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/2001 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001) (1)**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Delitti contro la personalità individuale (1) (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (4);
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3).
 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.
(4) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Tra i reati previsti dagli art. 24 ter d.lgs. 231/2001 ritengono, in via remota, applicabili i seguenti:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il delitto si configura quando sussiste un minimo di organizzazione a carattere stabile, che risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi sia una distribuzione gerarchica di funzione. L'interesse tutelato è l'ordine pubblico/ messa in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di professioni criminali.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01)

• **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sottomissione psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01)

· **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01)

· **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91):**

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01)

Tra i reati previsti dagli art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001 si ritengono, in via remota, applicabili i seguenti:

· **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 € per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.550.000.

Sanzioni interdittive: da uno a due anni.

Tra i reati previsti dall'art. 25 decies d.lgs. 231/2001 si ritiene applicabile il seguente:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Tra i reati previsti dall'art. 10 del d.lgs. 146/2006 (che comportano un'applicazione transazionale) si ritengono, in via remota, applicabili i seguenti:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

• **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01).

• **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo

di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/01)

Tra i reati previsti dagli art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001 si ritiene applicabile il seguente:

· Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12 bis d.lgs. 286/98)

(omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 € per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(omissis)

L'art. 2 ("Disposizioni sanzionatorie") del D.Lgs. 109/2012 introduce, poi, nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"): in tal modo, il datore di lavoro che impieghi immigrati irregolari verrà punito ai sensi della disciplina penale, mentre l'ente

sarà autonomamente soggetto (nell'ipotesi di cui al comma 12 bis) ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, con un massimale di € 150.000.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a 200 quote con un massimale di € 150.000.

· **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 286/98)**

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE D potrebbero astrattamente investire la gestione:

- dei processi di **governance** e **amministrativi**. La commissione di reati di natura associativa (in primis, il reato di associazione per delinquere) rappresenta un rischio di difficile qualificazione, vista la natura in parte indeterminata di tale tipologia di illeciti. Le attività a rischio nell'ambito della Società sono pertanto rappresentate, oltre che dalle attività sensibili espressamente indicate nella presente Parte Speciale, anche dai processi e dalle operazioni indicate in altre parti speciali che potrebbero tradursi nella realizzazione di un reato commissibile sotto forma associativa. L'ente ha deciso di ritenere attività sensibili, che soltanto in via astratta e residuale potrebbero rappresentare la commissione di reati in forma associativa, anche le eventuali operazioni poste in essere nell'ambito di enti esponentziali, di forme di aggregazione tra enti;
- del **personale**. Rispetto alla possibile commissione dei reati contro la giustizia, rilevano quali attività sensibili i rapporti intrattenuti dal vertice dell'ente, dai responsabili di funzione con i soggetti sottoposti che rivestano il ruolo di imputato in un procedimento avente ad oggetto o di interesse per le attività della Società, imputato in altro procedimento connesso, testimone assistito o il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento. Impiegando personale dipendente, potrebbe essere astrattamente commesso nell'interesse o a vantaggio della Società il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), anche in considerazione dell'ampiezza della fattispecie incriminatrice. In tale ambito dovranno essere considerate sensibili le attività di gestione del personale dipendente e dei collaboratori, anche in considerazione al rispetto delle norme giuslavoristiche anche in materia di sicurezza, nonché del CCNL applicabile. Ulteriori rischi sono rappresentati dall'impiego di personale non comunitario, qualora non venisse verificato il possesso dei titoli che consentono la permanenza sul territorio nazionale, nonché nella gestione di trasferite di personale della Società o di eventuali soggetti in visita provenienti da paesi extra UE.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono delitti di natura comune e potrebbero essere potenzialmente commessi da qualsiasi persona operante a vario titolo per la Società. Tuttavia, essendo delitti principalmente ricollegabili alla gestione della governance dell'ente, appaiono maggiormente a rischio i responsabili di unità organizzative che supportano il vertice nella gestione delle operazioni sensibili.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni	Rischio lordo (RL = PxG)			
			P	G	RL	
A adesione ad associazioni di categoria	Governance Comunicazione	Decisionali				
		AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	1	4	4	
Forme di aggregazione con altri enti (ATI, refi, progetti in partenariato)	Governance Approvvigionamenti Comunicazione	Decisionali				
		AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	1	4	4	

Delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/2001 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Processi	Funzioni	Rischio lordo (RL = PxG)			
			P	G	RL	
Gestione del personale dipendente	Governance Risorse Umane Sicurezza	Decisionali				
		AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	2	5	10	
Rapporti con persone chiamate a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della Società o procedimenti connessi)	Governance Gestione rifiuti Sicurezza Ambiente	Decisionali				
		AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	1	4	4	

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili		Processi		Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
				Decisionali	Operative	P	G	RL
Assunzione di personale comunitario	personale non comunitario	Governance Risorse Umane	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. HR Consulenti esterni		1	3	3
Impiego di personale non comunitario		Governance Risorse Umane	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. HR Consulenti esterni		1	3	3

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- **evitare qualsiasi comportamento tale da indurre un soggetto a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni** nell'ambito di un procedimento penale **avanti l'autorità giudiziaria** italiana;
- **agire in modo corretto**, chiaro, trasparente, diligente e collaborativo **con l'autorità giudiziaria**;
- **rifiutare ogni attività, svolta anche a livello di associazioni di categoria**, contraria ai principi di trasparenza e al rispetto delle norme di comportamento definite nel Codice Etico e di Comportamento.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, ASM ISA ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile

Standard di controllo

AdeSIONE ad associazioni di categoria ed enti esponenziali
 Forme di aggregazione con altri enti (ATI, reti, progetti in partenariato)

Regolamentazione: le policy interne prevedono che ASM ISA stipuli accordi o partecipi a forme di aggregazione con soggetti che rispettino i medesimi standard etici e di legalità cui ASM ISA ha deciso di vincolarsi.

Documentazione: ogni accordo con enti terzi o partecipazione a enti esponenziali deve trovare riscontro documentale, sia per quanto riguarda i profili interni (autorizzazione) sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto.

Segregazione delle funzioni: chi partecipa a enti esponenziali o dà corso alle attività in aggregazione con altri enti deve riportare al proprio superiore gerarchico.

Formalizzazione dei poteri: il soggetto munito dei poteri di stipula/associazione deve essere individuabile in base ai poteri o agli atti degli organi della ASM ISA.

Gestione del personale dipendente / utilizzo di lavoratori di terzi

Regolamentazione: il reclutamento e la gestione del personale sono oggetto di specifici protocolli adottati dalla Società e diffusi al proprio interno.

Documentazione: le attività di gestione del personale (colloqui, selezione, valutazione) devono trovare un riscontro documentale. Anche le decisioni in materia di riconoscimento di premi/aumenti/progressioni di carriera devono essere oggetto di formalizzazione.

Segregazione delle funzioni: nel reclutamento, valutazione e gestione del personale è sempre previsto il coinvolgimento di più funzioni.

Formalizzazione dei poteri: i mansionari interni individuano i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni. La gestione del personale dipendente è responsabilità del Datore di Lavoro.

Impiego di personale non comunitario

5. Le Misure di prevenzione definite dalla Società relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, sistema di deleghe, organigramma delle funzioni, informazione, formazione e coinvolgimento) e specifico (procedure e protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un **livello accettabile**.
 Più specificatamente, la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
AdeSIONE ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	· Sistema di Deleghe	· Clausola risolutiva espressa

	- Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	
Forme di aggregazione con altri enti (ATI, reti, progetti in partenariato)	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	Clausola risolutiva espressa

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/2001 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione del personale dipendente	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	Clausola risolutiva espressa
Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti avvenuti ad oggetto le attività della Società o procedimenti connessi)	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	Clausola risolutiva espressa

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
--------------------	-----------------------	--

	Generali	Specifiche
Assunzione di personale non comunitario	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Definizione profili di competenza • Regolamento per la ricerca e selezione del personale • Clausola risolutiva espressa • Clausole contrattuali per impegnare il lavoratore extracomunitario a dichiarare eventuali eventi o provvedimenti che possano inficiare il permesso di soggiorno
Impiego di personale non comunitario	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Definizione profili di competenza • Regolamento per la ricerca e selezione del personale • Clausola risolutiva espressa • Clausole contrattuali per impegnare il lavoratore extracomunitario a dichiarare eventuali eventi o provvedimenti che possano inficiare il permesso di soggiorno

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali e finalizzate a prevenire la commissione di illeciti che potrebbero essere realizzati in forma associativa.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento		Termine di trasmissione		Responsabile
Adesione ad associazioni di categoria	No		Entro 15 giorni		AU
Assunzione di lavoratori extracomunitari	Si	(documentazione relativa al permesso di soggiorno)	Entro 3 giorni		HR
Richiesta di rendere informazioni avanti l'autorità giudiziaria	Si (richiesta)		Entro 3 giorni		AU

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE D saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE E

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)

1. I reati rilevanti**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1) (Art. 25-septies d.lgs. 231/2001)**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

L'art. 25-septies d.lgs. 231/2001 prevede la punibilità degli enti nel caso in cui vengano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La condotta illecita sanzionata dal d.lgs. 231/01 è l'aver cagionato, per colpa, la morte di una persona qualora il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 25 septies d.lgs. 231/01 prevede una sanzione in quote più alta nel caso in cui il delitto di omicidio colposo sia stato commesso con violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 55 d.lgs. 81/08, che riguardano il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Datore di Lavoro.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 d.lgs. 81/08). È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da €2.500,00 a €6.400,00 il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

Sanzioni pecuniarie: da € 64.400 a € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

· **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato punisce chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 583 c.p. definisce la lesione grave, qualora: i) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è definita gravissima qualora dal fatto derivi: i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; ii) la perdita di un senso; iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; iv) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.250.

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi

Entrambi i delitti richiamati dall'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 hanno **natura colposa**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per il perfezionamento dei reati non è quindi richiesta la volontà del verificarsi dell'evento; è sufficiente il mancato rispetto di una regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione sia derivato l'evento lesivo.

Ciò premesso, per evitare l'imputabilità all'ente degli illeciti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà opportuno che il presente sistema organizzativo definisca le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/2008, ha delineato le caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei. Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando **un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi**";

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- La medesima norma indica inoltre che il modello organizzativo deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
 - per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

È infine previsto che, "in sede di prima applicazione", i **modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/2008 per le parti corrispondenti.**

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

In considerazione della struttura dei reati esaminati dalle presenti Parti Speciali, sono a rischio tutte le attività che implicano la presenza di un lavoratore, nonché le attività in merito alle quali la Società conserva un obbligo di prevenzione/salvaguardia in materia di sicurezza (ad esempio, la gestione di contratti di appalto, opera o somministrazione destinati ad essere eseguiti in luoghi di cui l'ente abbia la titolarità giuridica).

Con riferimento all'individuazione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dal Datore di Lavoro, alle sue successive modifiche e integrazioni nonché alle valutazioni dei rischi specifici.

Rispetto alla gestione delle attività che possono tradursi in una responsabilità per la Società, devono essere considerate tutte le attività prevenzionistiche richiamate dall'art. 30 d.lgs. 81/2008.

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)	
		Dirette	Indirette	P	G RL

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Governance Sicurezza	Amministratore Unico Datore di Lavoro	RSPP Medico Competente	4	5	20
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Governance Sicurezza	Amministratore Unico Datore di Lavoro	RSPP Medico Competente RLS Preposti Lavoratori Consulenti esterni	4	5	20
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Comunicazione Informatica e Trattamento dati	Amministratore Unico Datore di Lavoro	RSPP RLS Responsabili e Addetti all'Emergenza Dirigenti Preposti Lavoratori Consulenti esterni	3	5	15
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Comunicazione Informatica e Trattamento dati	Amministratore Unico Datore di Lavoro	RSPP RLS Responsabili e Addetti all'Emergenza Dirigenti Preposti Lavoratori Consulenti esterni	4	5	20

Attività di sorveglianza sanitaria	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Medico Competente	2	5	10
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Dirigenti Preposti Medico Competente	2	5	10
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Governance Risorse Umane Amministrazione e Finanza Approvvigionamenti Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente Comunicazione Informatica e Trattamento dati	Amministratore Unico Datore di Lavoro	RSPP RLS Responsabili e Addetti all'Emergenza Dirigenti Preposti Lavoratori Consulenti esterni	4	4	16
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Medico Competente	2	4	8
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente	2	4	8
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Medico Competente	2	4	8

Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente	2	4	8
Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Dirigenti Preposti Lavoratori	2	4	8
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	Governance Risorse Umane Sicurezza	Amministratore Unico e Datore di Lavoro	Ref. HR RSPP Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente	2	4	8

Le funzioni a rischio sono rappresentate dai soggetti che rivestono una posizione di garanzia in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, e in particolare i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro (individuato nell'Amministratore Unico)
- Preposti per la sicurezza
- RSPP
- Medico Competente
- Fornitori di impianti, macchine, attrezzature, DPI.

3. I Principi di Comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro **sono tenuti a rispettare**, ciascuno secondo le proprie competenze, **i principi di seguito riportati**:

- **identificare e applicare scrupolosamente le prescrizioni** delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia, in conformità con le procedure organizzative attive presso l'ente;
- **contribuire a raggiungere gli obiettivi**, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **partecipare alle attività di informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro**, partecipando alla programmazione anche attraverso la formulazione di suggerimenti o richieste;
- **rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro, segnalando ogni violazione** ravvisata delle istruzioni adottate nell'organizzazione;
- **garantire e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione**;
- **osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai Preposti**, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
- **rispettare le procedure di sicurezza, emergenza**, le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
- **dare tempestiva segnalazione all'RSPP di eventuali situazioni di pericolo**;
- **adempiere agli obblighi di registrazione** previsti dal SGSL;
- **utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni ricevute**, e segnalare prontamente eventuali criticità legate al loro uso;
- **registrare i richiami effettuati ai lavoratori che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza o in ogni caso imprudenti**, informando la Direzione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

È in ogni caso vietato:

- **mettere in atto ogni comportamento, anche se non espressamente vietato da regole specifiche**, che possa comportare pericolo per persone o che ostacoli direttamente o indirettamente le attività di prevenzione, salvaguardia e controllo definite nelle procedure interne;
- **omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione**, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- **omettere di segnalare la presenza di lavoratori**, che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, in zone o attività che espongono a rischi gravi e specifici;
- **emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave e immediato**;
- **omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione** in caso di pericolo grave e immediato;
- **rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà**, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, ASM ISA ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Standard di controllo	
Attività sensibile	Standard di controllo
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Regolamentazione: sono definite le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/2008, ha delineato le caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei. Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi":
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - alle attività di sorveglianza sanitaria; - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	La medesima norma indica inoltre che il modello organizzativo deve prevedere:
Attività di sorveglianza sanitaria	- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività; - per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; - un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	È infine previsto che, "in sede di prima applicazione", i modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	ASM ISA ha deciso di presidiare le attività sensibili in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso procedure, istruzioni operative e moduli di registrazione redatti in coerenza alle indicazioni del documento Linee Guida UNI INAIL – Progetto Lavoro Sicuro.

Acquisizione e di conservazione e certificazioni obbligatorie di legge	Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL
Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari	Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL

Documentazione: gli standard di riferimento prevedono la registrazione delle attività di controllo in appositi moduli di registrazione (MOD), condivisi e diffusi all'interno dell'organizzazione.

Segregazione delle funzioni: le singole attività operative di verifica sono attribuite a responsabili individuati dal sistema. È attuato un controllo di tipo gerarchico del Datore di Lavoro sull'operato dei preposti e dei preposti sui lavoratori.

Formalizzazione dei poteri: l'amministratore Unico riveste il ruolo di Datore di Lavoro. Le principali funzioni in materia di sicurezza sono individuate con nomina formale.

5. Le Misure di prevenzione definite dalla Società relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE E in ciascuna attività sensibile, la Società è dotata di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, Sistema di deleghe, organigramma delle funzioni, informazione, formazione e coinvolgimento) e specifico (procedure protocolli), definito secondo l'art. 30 d.lgs. 81/2008.

Più specificatamente, sono adottate le seguenti misure di prevenzione al fine di rendere il **livello di rischio accettabile**:

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura Valutazione dei rischi
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura valutazione dei rischi
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura valutazione dei rischi • Procedura consegna DPI • Procedura Sorveglianza radiometrica • Procedura gestione leggi e norme • Elenco disposizioni cogenti
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura qualificazione imprese • Piano di emergenza • Procedura sicurezza in ambito acquisti • Procedura gestione formazione, informazione e comunicazione
Attività di sorveglianza sanitaria	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura sorveglianza sanitaria

Attività di informazione e formazione dei lavoratori	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione formazione, informazione e comunicazione
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura audit interni
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Elenco disposizioni cogenti
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura audit interni
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione documenti e registrazioni

Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Organigramma ad hoc per sicurezza
Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura incidenti, quasi incidenti, situazioni pericolose
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura riesame

Le procedure sopra citate che compongono il SGSL implementato dall'ente (unitamente al sistema sanzionatorio e agli organi di controllo interno) prevedono specifiche istruzioni operative e documenti per la registrazione delle attività di controllo. Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
--------------	-----------	-------------------------	--------------

Informazioni superiori a 20 giorni	Si (informativa sintetica sull'accaduto, cause ipotizzate e azioni)	Entro 3 giorni	SPP
Denunce di infortunio professionale	Si (comunicazione ricevuta)	Entro 3 giorni	SPP
Ispezioni o controlli da parte dell'ASL/ altri enti in materia di sicurezza	Si (Verbale di ispezione, se rilasciato)	Entro 3 giorni	SPP
Aggiornamenti del DVR	Si (copia frontespizio DVR aggiornato, datato e sottoscritto)	Entro 10 giorni	SPP
Modifica sostanziale procedure di sicurezza esistenti	Si (copia nuova procedura)	Annualmente, in sede di riesame	SPP
Ricezione / Nomina RSPP, Medico Competente	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	SPP
Formazione RS	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	SPP
Sanzioni disciplinari in materia di sicurezza	SI (report periodico)	Semestrale	Ref. HR
Verbale riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/2008	Si (verbale di riunione)	Entro 10 giorni	SPP

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE E saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

Saranno sempre considerate di rilevante entità le violazioni delle regole in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definite nel Codice Etico e di Comportamento, nel presente MO231 e nel SGSL e che possono potenzialmente tradursi in episodi pericolosi per l'integrità fisica delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE E sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE F
Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive**Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001) (1)**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

- c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
 - 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 - 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
 - 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
 - (2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 - (7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

- (8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
 (9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Tra i reati previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001 si ritengono commissibili i seguenti:

· **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è di evento, a forma libera e di danno. Viene punito chiunque abusivamente cagioni compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sanzioni pecuniarie: da € 64.400 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno.

· **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è di evento, a forma libera. La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

· **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

La disposizione estende la punibilità per i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale alle ipotesi colpose, prevedendo una conseguente diminuzione della pena, che risulta ulteriormente diminuita nel caso in cui dalla commissione dei predetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 774.500.

· **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma introduce nuove circostanze aggravanti in relazione ai delitti di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafiosi di cui all'art. 416 bis c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.549.000.

· **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €10.000 a €50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La norma è stata introdotta con l'art. 1, comma 1, L. 27.05.2015, n. 68. La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. È previsto un aumento della pena nel caso in cui dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è anche aumentata se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Sanzioni pecuniarie: da € 64.500 a € 929.400.

· **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.500.

· **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. L'art. 733-bis punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o

qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500.

· **Sanzioni penali in materia di scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000,00 a 52.000,00 €.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 € a 30.000 €. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 € a 120.000 euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 a 30.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 € a 15.000 euro.
11. Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 a 40.000 €.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da € 1.500 a € 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500, in relazione ai commi 3, 5 primo periodo, e 13

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 464.700, in relazione ai commi 2, 5 secondo periodo, e 11

Sanzioni interdittive: da tre a sei mesi, in relazione ai commi 2, 5 secondo periodo, e 11.

· **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna

o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti

(omissis)

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.500, in relazione ai commi 1 lettera a) e 6, primo periodo

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500, in relazione ai commi 1 lettera b), 3, primo periodo, e 5

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 464.700, in relazione al comma 3, secondo periodo

N.B. Le indicate sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nei casi di cui al comma 4

Sanzioni interdittive: da tre mesi a sei mesi, in relazione al comma 3, secondo periodo

Comunicazione evento potenzialmente contaminato e bonifica sito (art. 257 d.lgs. n. 152/2006)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille € a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.500, in relazione al comma 1

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500, in relazione al comma 2

· **Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti (art. 258 d.lgs. 152/2006)**

(omissis)

4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500

· **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.500 a 26.000 € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.500

· **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna seguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 774.500 in relazione al comma 1

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200, in relazione al comma 2

Sanzioni interdittive: da tre a sei mesi, in relazione ai commi 1 e 2

Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE F potrebbero principalmente investire le attività di gestione:

- **dei rifiuti gestiti e prodotti** (e quindi la raccolta, il trasporto, la messa in riserva o in deposito preliminare, l'intermediazione, il commercio, ma anche le fasi, per i rifiuti prodotti, di classificazione e avvio a recupero e smaltimento); ASM ISA si occupa infatti della raccolta differenziata e dell'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, oltre alla gestione di due piattaforme ecologiche e della pulizia del suolo pubblico; **dei rifiuti prodotti da attività conferite in appalto** (nell'ambito di tali attività, la giurisprudenza ritiene di individuare il produttore del rifiuto nella persona dell'appaltatore, i rischi possono essere rappresentati da eventuali ingerenze nella gestione dei rifiuti generati da manutenzioni, attività edili o altre attività esternalizzate svolte presso i locali aziendali, cui dovrebbe dare corso l'appaltatore in quanto produttore del rifiuto);
- **degli scarichi aziendali** e, più in generale, tutte le attività di gestione di sostanze o rifiuti liquidi e di movimentazione mezzi all'interno del piazzale o dei parcheggi della Società, nonché di lavaggio di recipienti o mezzi, unitamente alla sorveglianza delle attività date in appalto a terzi;
- **degli impianti di distribuzione carburante**;
- **di numerose sostanze**, alcune delle quali pericolose, e delle **emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali**;
- **dei processi di approvvigionamento**.

Nella seguente tabella si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL PxG) =
		Decisionali	Operative	
		P	G	RL

Gestione dei rifiuti: classificazione	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	4	12
Gestione dei rifiuti: gestione dei depositi temporanei e aree di stoccaggio	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	4	4	16
Vigilanza sulla gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività contenute in appalto	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	R Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	2	4	8
Gestione degli scarichi: gestione autorizzazione e rinnovo	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Gestione Rifiuti Consulenti esterni	2	4	8

Gestione degli scarichi: osservanza delle autorizzazioni	Sicurezza Ambiente Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi UtENZE Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	2	4	8
Gestione degli scarichi: corretta gestione delle attività che potrebbero generare scarichi	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi UtENZE Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	3	4	12
Vigilanza sulla gestione degli scarichi: scarichi prodotti da attività conferite in appalto	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	R Coordinatore Piattaforma Ecologica ef. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi UtENZE Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	2	4	8
Gestione delle attività che potrebbero comportare eventi potenzialmente	Governance Gestione servizi	AU Procuratore Istitutorio	Coordinatore Piattaforma Ecologica	3	5	15

contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale	Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni		
Gestione di eventi potenzialmente contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Addetti Consulenti esterni	3 5	15
Vigilanza sulle sedi	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	2 3	6
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Officina Consulenti esterni	3 3	9

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	5	15
Acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	9
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	4	12
Registrazione delle attività svolte in materia ambientale	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti	AU Procuratore Istitutorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali	Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	9

	Gestione officina Sicurezza Ambiente			Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia ambientale	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali		Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	9
Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali		Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	9
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia ambientale	Governance Gestione servizi Gestione rifiuti Gestione officina Sicurezza Ambiente	AU Procuratore Institorio Responsabile Tecnico Servizi Ambientali		Coordinatore Piattaforma Ecologica Ref. Gestione Rifiuti Ref. Gestione Grandi Utenze Gestore Trasporti Ref. Servizi Esterni Ref. Manutenzione Area magazzino Ref. Officina Consulenti esterni	3	3	9

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e di Comportamento e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- **salvaguardare e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulle misure adottate in materia di gestione ambientale;**
- **rispettare le regole definite in materia di conferimento dei rifiuti** ai depositi temporanei e segnalare prontamente ogni eventuale anomalia venisse riscontrata;
- **non utilizzare i servizi igienici per lo smaltimento di possibili reflui contenenti sostanze pericolose o contaminanti;**
- **rappartarsi in modo trasparente e collaborativo e fornire informazioni veritiere e complete agli enti esterni di verifica;**
- **avvalersi solamente di gestori ambientali in possesso di tutti gli atti abilitativi richiesti dalla normativa vigente;**
- **segnalare ogni abbandono o sottrazione di rifiuti venisse riscontrato;**
- **segnalare immediatamente ogni evento potenzialmente contaminante;**
- **segnalare ogni eventuale inadempienza o non conformità posta in essere da colleghi, consulenti o fornitori di servizi ambientali;**
- **segnalare prontamente la presenza di apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso da avviare a recupero e/o smaltimento;**
- **adempiere a tutte le prescrizioni normative e amministrative in materia ambientale.**

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, ASM ISA ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione dei rifiuti: classificazione	Regolamentazione: le procedure interne prevedono: a) l'identificazione delle norme in materia ambientale applicabili alle attività di ASM ISA; b) le regole in materia di gestione dei rifiuti, individuando il soggetto competente alla loro qualificazione, l'affidamento degli incarichi ai gestori ambientali esterni previa verifica del possesso da parte degli stessi delle iscrizioni/autorizzazioni previste dalla normativa; c) la gestione e la vigilanza sui depositi temporanei di rifiuti e delle aree di stoccaggio; e) la gestione dei rifiuti prodotti da appaltatori o esterni, con l'individuazione certa del produttore del rifiuto.
Gestione dei rifiuti: gestione dei depositi temporanei	<u>Documentazione</u> : sono documentati: a) l'elenco dei rifiuti prodotti con la loro qualificazione; b) il layout dei depositi; c) le attività di vigilanza svolte; d) i contratti con i gestori ambientali e i documenti relativi alla loro qualificazione.
Vigilanza sulla gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti nei cantieri e da attività conferite in appalto	<u>Segregazione delle funzioni</u> : le procedure interne prevedono una netta separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse.

Gestione degli scarichi: gestione autorizzazione e rinnovo Gestione degli scarichi: osservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni Gestione degli scarichi: corretta gestione delle attività che potrebbero generare scarichi Vigilanza sulla gestione degli scarichi: scarichi prodotti nei cantieri e da attività conferite in appalto Gestione delle attività che potrebbero comportare eventi potenzialmente contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale Gestione di eventi potenzialmente contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale	<u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale. <u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono: a) l'identificazione delle norme in materia ambientale applicabili alle attività di ASM ISA; b) le regole in materia di gestione degli scarichi prodotti, le modalità di campionamento, analisi e gestione. <u>Documentazione:</u> sono documentati: a) i punti di scarico e di prelievo; b) le attività di vigilanza svolte; c) i contratti con i gestori ambientali e i documenti relativi alla loro qualificazione. <u>Segregazione delle funzioni:</u> le procedure interne prevedono una netta separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale. <u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono le modalità di gestione delle attività che potrebbero comportare potenziali contaminazioni, forme di inquinamento e disastro ambientale, nonché le comunicazioni che dovrebbero essere inviate ai diversi enti competenti in conformità alla normativa vigente. <u>Documentazione:</u> sono documentati gli eventi potenzialmente contaminanti. <u>Segregazione delle funzioni:</u> le procedure interne prevedono una netta separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale. <u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono a) le attività di formazione e informazioni che devono essere svolte in materia ambientale; le modalità di vigilanza sulle aree in gestione; i tempi e le modalità di conservazione della documentazione ambientale. <u>Documentazione:</u> è conservata copia della documentazione ambientale obbligatoria per legge, delle attività informative e formative svolte, delle analisi effettuate, delle verifiche periodiche sull'applicazione e efficacia delle procedure adottate. <u>Segregazione delle funzioni:</u> le procedure interne prevedono la separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale.
Vigilanza sulle sedi Attività di informazione e formazione dei lavoratori Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	<u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale. <u>Regolamentazione:</u> le procedure interne prevedono a) le attività di formazione e informazioni che devono essere svolte in materia ambientale; le modalità di vigilanza sulle aree in gestione; i tempi e le modalità di conservazione della documentazione ambientale. <u>Documentazione:</u> è conservata copia della documentazione ambientale obbligatoria per legge, delle attività informative e formative svolte, delle analisi effettuate, delle verifiche periodiche sull'applicazione e efficacia delle procedure adottate. <u>Segregazione delle funzioni:</u> le procedure interne prevedono la separazione tra chi adotta le regole interne in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse. <u>Formalizzazione dei poteri:</u> i poteri in materia ambientale spettano all'Amministratore Unico, quale Responsabile Ambientale.

Registrazione delle attività svolte in materia di Ambientale

Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia ambientale

Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari

Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia ambientale

5. Le Misure di prevenzione definite dalla Società nella prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE F in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (Codice Etico e di Comportamento, sistema di deleghe, organigramma delle funzioni) e specifico (procedure e protocolli).

Sebbene molti degli illeciti previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001 siano di natura contravvenzionale (e quindi realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), la normativa vigente non ha previsto in materia ambientale una norma, come l'art. 30 d.lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che indichi le misure minime che un sistema di gestione ambientale deve possedere per avere efficacia esimente della responsabilità degli enti in caso di commissione degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale. Le misure specifiche in materia ambientale implementate sono quindi finalizzate a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente – la cui violazione potrebbe tradursi nella commissione di un illecito ambientale – negli ambiti di maggior rilevanza in considerazione del rischio-reato specifico individuato.

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un **livello accettabile**. Più specificatamente, la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione dei rifiuti: classificazione	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione rifiuti

Gestione dei rifiuti: gestione dei depositi temporanei	• Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione rifiuti
Vigilanza sulla gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione rifiuti • Procedura verifiche ispettive interne
Gestione degli scarichi: gestione autorizzazione e rinnovo	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione scarichi
Gestione degli scarichi: osservanza delle autorizzazioni	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione scarichi
Gestione degli scarichi: corretta gestione delle attività che potrebbero generare scarichi	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato • Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione scarichi

Vigilanza sulla gestione degli scarichi: scarichi prodotti da attività conferite in appalto	- Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato - Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura gestione scarichi - Procedura verifiche ispettive interne
Gestione delle attività che potrebbero comportare eventi potenzialmente contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura di gestione di eventi potenzialmente contaminanti
Gestione di eventi potenzialmente contaminanti o di inquinamento o disastro ambientale	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Carta dei Servizi - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura di gestione di eventi potenzialmente contaminanti
Vigilanza sulle sedi	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura verifiche ispettive interne
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	- Sistema di Deleghe - Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma - Codice Etico e di Comportamento - Formazione, comunicazione e coinvolgimento - Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	- Clausola risolutiva espressa - Procedura formazione e addestramento del personale

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione delle visite ispettive interne
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione della documentazione ambientale
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione delle non conformità, azioni correttive preventive
Registrazione delle attività svolte in materia di Ambientale	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione della documentazione ambientale
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia ambientale	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa

Rilevazione delle violazioni e applicazione di sanzioni disciplinari	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei Servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione delle Non conformità, azioni correttive e preventive
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia ambientale	• Sistema di Deleghe • Gerarchia, segregazione, rispetto principi di controllo, organigramma • Codice Etico e di Comportamento • Carta dei servizi • Formazione, comunicazione e coinvolgimento • Sistemi di monitoraggio e controllo integrato	• Clausola risolutiva espressa • Procedura Riesame • Procedura Audit interni • Procedura Distribuzione kit • Procedura ingombranti • Procedura pannolini • Procedura piazzale aziendale

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia ambientale.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Ispezioni / Verbali / contestazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni, bonifiche...)	Sì (verbale, se rilasciato)	Entro 3 giorni	Responsabile Ambientali Tecnico Servizi
Diffide in materia ambientale	Sì (lettere di diffida)	Entro 3 giorni	Responsabile Tecnico Servizi Ambientali
Eventi potenzialmente contaminanti	No	Immediatamente	Responsabile Tecnico Servizi Ambientali
Criticità emerse nel corso della gestione delle attività che potrebbero comportare problematiche di tipo ambientale (es. presenza di sostanze	Eventuale	Entro 3 giorni	Responsabile Tecnico Ambientali Servizi

anomalie negli scarichi ancorché in quantità inferiori ai limiti di legge)
 Modifiche alle attività svolte che potrebbero variare gli impatti ambientali delle attività

No	Entro 15 giorni	Responsabile Ambientali	Tecnico	Servizi
----	-----------------	-------------------------	---------	---------

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE F sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la Società si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.